


Bilancio: uno sguardo al futuro

Principali differenze ed analogie tra i
principi contabili OIC e gli IFRS



Introduzione

Questa pubblicazione è stata curata dai membri del Comitato Tecnico di PwC Italia; essa è di fatto un confronto che ha l'obiettivo di porre in luce le principali differenze ancora esistenti fra i due set di principi contabili, malgrado la tendenza in atto a tragaruardare verso un loro allineamento.

L'obiettivo di questa pubblicazione non è quello di esaminare analiticamente le differenze applicative, per le quali sono richieste specifiche considerazioni, quanto di fornire un puro strumento di lavoro utile in particolare a quelle aziende che stanno valutando di transitare ai principi contabili internazionali o alle organizzazioni che lavorano predisponendo reportistica che segua sia i principi contabili OIC che gli IFRS.

Dal momento che in Italia buona parte della disciplina riguardante la redazione del bilancio di esercizio è contenuta nella sezione IX del Titolo V del Libro V "Del bilancio" che di recente (2015) è stato oggetto di importanti aggiornamenti, il nostro lavoro non ha potuto prescindere dalla disamina delle regole contabili codificate dal nostro legislatore e successivamente rese applicabili dai criteri e metodi contenuti dal novellato testo degli OIC, modificati anch'essi da pochi anni (2016).

La pubblicazione si articola in capitoli che trattano i differenti argomenti sia in ambito OIC che IFRS. Dopo aver illustrato le singole fonti (normative e di principi contabili) da cui prende le mosse il confronto, vengono presentate le principali differenze applicative e di principio, quelle di minore portata ed infine gli aspetti simili tra i due corpi di principi contabili. Infine, laddove un corpo di principi non affronta l'argomento che invece viene trattato dalle altre regole contabili, si è tentato, se utile ed opportuno, di effettuare una qualche forma di confronto per fornire comunque uno spunto di riflessione al lettore.

Come ultimo aspetto da segnalare, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, sono stati presi in considerazione quelli applicabili sia nell'esercizio 2018 sia nel 2019 con un particolare focus sulle novità introdotte dall'IFRS 9 - strumenti finanziari, IFRS 15 - ricavi da contratti con la clientela e IFRS 16 - Lease.

Buona lettura!

Alessandro Turris

Framework

e prima applicazione
dei principi

contabili

Framework e prima applicazione dei principi contabili

Premessa

Il Libro V alla sezione IX del Titolo V (art. da 2423 a 2435 - ter) tratta del bilancio delle società soffermandosi in particolare sulle regole di rappresentazione e sui principi di valutazione delle attività e delle passività nonché sulla determinazione del risultato di esercizio. Esso viene poi integrato dalle regole contabili emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC) vale a dire dai principi contabili nazionali che recentemente sono stati interessati da un massiccio processo di ammodernamento.

Gli IFRS sono principi contabili internazionali emessi da un organismo indipendente (IASB) e che si applicano prevalentemente ai bilanci consolidati dei gruppi. Il regolamento europeo 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha imposto a tutte le società che emettono titoli quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea di predisporre il bilancio consolidato applicando gli IFRS (l'obbligo è iniziato nel 2005). Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea hanno avuto la facoltà di estendere l'utilizzo degli IFRS anche ai bilanci di esercizio delle società quotate ed ai bilanci di consolidati e di esercizio di talune categorie di società non quotate; l'Italia ha esteso l'utilizzo dei principi contabili internazionali con il D.Lgs. 38/2005.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il Codice Civile sezione IX del Titolo V del Libro V, il principio OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio di esercizio, il *conceptual framework* e l'IFRS 1 - Prima adozione dei Principi contabili internazionali.

Principali differenze

Un primo aspetto di differenza sta nel fatto che il *framework* degli IFRS assegna al bilancio di esercizio l'obiettivo di rispondere alle esigenze informative degli investitori. Nelle logiche dei principi contabili internazionali la domanda di informazioni dei conferenti capitale di rischio è riconosciuta così significativa da essere comprensiva anche delle altre istanze.

Lo specifico riferimento agli investitori come principali utilizzatori del bilancio conferisce la connotazione di sistema contabile *investor - oriented* all'insieme dei principi contabili internazionali.

La *investor - orientation* si traduce in un approccio contabile rivolto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari in modo da fornire agli investitori le conoscenze necessarie a favorire l'allocazione dei capitali. Nell'OIC 11 riprendendo il dettato del codice civile (art. 2423 c.2) si ribadisce che la finalità del bilancio è di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio dell'entità.

Un secondo ma non meno importante elemento di differenza è costituito dall'assenza negli OIC di un documento unitario che risponda alla definizione di "*framework* contabile".

Più specificatamente mentre il *framework* dello IASB è l'insieme dei concetti di fondo su cui poggia l'elaborazione degli specifici principi contabili internazionali, definisce gli obiettivi da assegnare all'informazione economico - finanziaria, individua i postulati del bilancio, i concetti e i requisiti validi per la definizione, l'iscrivibilità e la valutazione degli elementi del bilancio; il principio OIC 11 tratta il tema delle finalità e dei postulati del bilancio senza tuttavia rappresentare una guida all'elaborazione di nuovi principi contabili e alla revisione di quelli in vigore. In un'apposita sezione dell'OIC 11 viene indicata la gerarchia delle fonti a cui far riferimento per il trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC. Esse sono in ordine decrescente gli altri principi contabili applicabili in via analogica su fattispecie similari e i postulati di bilancio elencati nel corpo del documento. Non è stato ancora chiarito in dettaglio se ed in quale misura si possa far riferimento anche ai *framework* internazionali come appunto agli IFRS.

Con riguardo infine al tema della transizione ovvero del passaggio da un set di principi contabili ad un altro, l'esigenza di dettare regole chiare e facilmente applicabili alle società che per la prima volta decidono di passare ai principi contabili internazionali ha reso necessario produrre un documento (IFRS 1) di supporto al processo di transizione.

Più specificatamente l'adozione iniziale degli IFRS come base contabile primaria richiede l'applicazione retroattiva di tutti i principi IFRS in vigore alla data di chiusura del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, con alcune esenzioni facoltative e con limitate eccezioni obbligatorie.

La data di transizione corrisponde all'inizio del periodo presentato ai fini comparativi del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. In tale data tutte le rettifiche che derivano dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali devono avere come contropartita una riserva cosiddetta di "First time adoption - FTA" nel patrimonio netto. Diversamente nel corpo dei nostri principi contabili nazionali non esiste un documento che fornisca linee guida per il passaggio agli OIC.

Differenze minori

Una differenza meno rilevante risiede nella considerazione del costo storico come principale regola di valutazione delle poste di bilancio. Infatti sia nell'ambito del *framework* degli IFRS sia all'interno dei singoli principi OIC si legge che il costo storico è la principale convenzione contabile. Tuttavia:

- gli IFRS consentono le rivalutazioni di alcune attività immateriali (IAS 38), degli immobili impianti e macchinari (IAS 16), degli investimenti immobiliari (IAS 40) e richiedono inoltre che alcuni strumenti finanziari (IFRS 9 e IAS 32) e le attività biologiche (IAS 41) siano valutate al *fair value*, con contropartita il conto economico;
- gli OIC consentono le rivalutazioni delle attività se e solo se sono autorizzate da leggi speciali; e
 - per quanto attiene il *fair value* - esso è ammesso solo se inferiore al costo e per valutare il valore recuperabile dell'attività mentre è obbligatorio esclusivamente nella valutazione degli strumenti finanziari derivati (OIC 32).

Aspetti simili

Gli aspetti che presentano invece caratteristiche comuni tra il *framework* IFRS e l'OIC 11 riguardano:

- il postulato della continuità aziendale nel senso che i bilanci devono essere redatti nel presupposto che l'azienda continuerà la propria attività nel prevedibile futuro ipotizzato in almeno un anno dalla data di chiusura dell'esercizio;
- le caratteristiche qualitative delle informazioni che vertono essenzialmente sui concetti di rilevanza (sia in termini qualitativi che quantitativi) e rappresentazione veritiera e corretta (sostanza dell'operazione o del contratto rispetto alla forma, informazioni complete e prive di errori);
- la deroga, alle disposizioni dei principi contabili ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, consentita in casi rari.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Finalità del bilancio	Framework. Considera come scopo principale dei bilanci la capacità di soddisfare i bisogni conoscitivi degli utilizzatori finali dei documenti vale a dire gli (anche potenziali) investitori.	OIC 11. Non è specificato che il bilancio è redatto con il fine primario di fornire informazioni agli investitori.
Conceptual framework	Framework. Il “ <i>conceptual framework</i> ” è in sostanza un documento che contiene l’insieme delle logiche di fondo e delle regole applicative che consentono la elaborazione degli specifici principi contabili applicabili alle differenti fattispecie.	OIC 11. Negli OIC non è previsto un documento unitario che risponda alla definizione di “ <i>framework contabile</i> ”.
Adozione iniziale di un corpo di principi contabili	IFRS 1. Applicazione retroattiva dei principi contabili in vigore alla data di transizione. Esenzioni facoltative per talune attività e passività ed eccezioni obbligatorie limitate a taluni aspetti contabili.	Non esiste un principio che guida la transizione agli OIC. Ogni singolo principio contiene le regole contabili per la sua prima applicazione: - generale applicazione retrospettica; - prospettica (facoltà).
Differenze minori	IFRS	OIC
Costo storico e criteri di valutazione	Framework. Il costo storico è la principale convenzione contabile. Sono consentite le rivalutazioni come politica contabile di valutazione successiva di talune attività. Il modello del <i>fair value</i> è obbligatorio per talune fattispecie.	Simili agli IFRS, fatta eccezione per le rivalutazioni, che sono permesse solo se autorizzate da leggi speciali. Il <i>fair value</i> si applica obbligatoriamente solo per la valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Documenti

di

Bilancio



a. Principi generali e schemi

Premessa

La struttura ed il contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio sono elencati nel Libro V - Titolo V del Codice Civile agli art. 2423 - ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), art. 2424 (contenuto dello stato patrimoniale), art. 2425 (contenuto del conto economico), art. 2425 - ter (rendiconto finanziario) ed art. 2427 (contenuto della nota integrativa). I principi contabili nazionali pubblicati dall'OIC integrano ed interpretano le norme di legge per la redazione del bilancio: l'OIC 12 definisce i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura ed al loro contenuto, e l'OIC 10 contiene i criteri per la redazione e la presentazione del rendiconto finanziario.

Per la redazione del bilancio conforme agli IFRS, lo IAS 1 stabilisce la base di presentazione del bilancio ed i requisiti minimi per illustrare le voci della situazione patrimoniale - finanziaria, del conto economico complessivo, e delle variazioni di patrimonio netto dell'impresa. Lo IAS 7 contiene le disposizioni per la redazione del rendiconto finanziario e la presentazione dell'informativa sui flussi finanziari.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il Codice Civile sezione IX del Titolo V del Libro V "Del bilancio", il principio OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio, lo IAS 1 - Presentazione del bilancio.

Principali differenze

Le principali differenze sugli schemi ed i principi generali di redazione dei documenti di Bilancio vertono sui seguenti argomenti:

il principio contabile internazionale IAS 1 richiede un'esplicita dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali in vigore alla data di bilancio.

Esso inoltre richiede la descrizione nelle note al bilancio delle principali assunzioni circa il futuro e delle altre principali fonti di incertezza nelle valutazioni che potrebbero comportare un rischio significativo di aggiustamenti futuri nel valore contabile delle attività e delle passività entro l'esercizio successivo. I principi contabili internazionali richiedono infatti di indicare in nota integrativa le eventuali difficoltà e incertezze nella formulazione di stime caratterizzate da forti elementi di giudizio degli amministratori (ad esempio le stime di variazioni nei prezzi futuri, ecc.).

I prospetti che compongono il bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali sono la situazione patrimoniale - finanziaria, il conto economico complessivo (prospetto di conto economico e prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo), il prospetto delle variazioni di patrimonio netto ed infine il rendiconto finanziario. Il bilancio è composto anche da una parte descrittiva contenuta nella sezione denominata "Note al bilancio".

Una particolarità del bilancio IFRS è contenuta nel conto economico complessivo ("OCI"): un'entità può presentare un unico prospetto in cui la prima sezione illustra i costi e i ricavi dell'esercizio che compongono l'utile o la perdita dell'esercizio, e la seconda sezione include le "altre componenti" di conto economico, ossia costi e ricavi che si accumulano nelle riserve del patrimonio netto come ad esempio:

- le differenze di traduzione da investimenti esteri (IAS 21);
- le differenze che si originano dall'applicazione del metodo del costo rivalutato, per gli immobili impianti e macchinari (IAS 16) e per le immobilizzazioni immateriali (IAS 38);
- le variazioni di valore di alcuni strumenti finanziari valutati a *fair value* con contropartita OCI (IFRS 9);
- gli effetti della copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri (IFRS 9);
- gli utili/perdite attuariali da piani a benefici definiti (IAS 19);

- la quota delle componenti di conto economico complessivo delle società collegate e *joint venture* valutate a equity (IAS 28).

È possibile presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto che dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, il quale inizierà con l'utile o con la perdita dell'esercizio.

Infine gli IFRS non prevedono uno standard del contenuto dei documenti di bilancio ma solo la richiesta di informazioni minime.

Gli OIC non richiedono invece un'espressa dichiarazione di conformità ai principi contabili nazionali; ciò è dovuto al fatto che i principi di redazione del bilancio sono stati recepiti nel nostro Codice Civile e solo integrati dal corpo dei principi contabili emessi dall'OIC. Tra i prospetti obbligatori non figura né lo schema delle altre componenti del conto economico complessivo, perché le norme italiane non prevedono le fattispecie contabili degli IFRS, né il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (le norme di legge richiedono di indicare nelle note le variazioni delle voci del patrimonio).

Le informazioni in nota integrativa sono fornite seguendo l'ordine elencato nel codice civile (art. 2427 C.C.), mentre per il contenuto delle voci da includere nello stato patrimoniale e conto economico si segue l'ordine di presentazione previsto rispettivamente agli art. 2424 e 2425 C.C..

Uno dei documenti obbligatori ai sensi della legge italiana (art. 2428 C.C.) è la relazione sulla gestione; vale a dire il documento redatto dagli amministratori a corredo del bilancio e che deve contenere una "*analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato...*". Tale documento segue le stesse regole di pubblicità e di approvazione del bilancio. I principi contabili internazionali non contemplano un documento del genere. Tuttavia lo IASB ha previsto che in alcuni casi le entità presentino una relazione degli amministratori con la descrizione della situazione finanziaria dell'impresa e delle principali incertezze che essa affronta.

In base ai principi contabili internazionali, le società che emettono titoli quotati in mercati regolamentati devono indicare in calce nel conto economico l'utile base e diluito per azione relativamente all'utile o alla perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo. L'entità deve esporre l'utile base e diluito per azione con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati. Tale informazione non è prevista dalla normativa italiana.

Differenze minori

Lo IAS 1 prevede che il bilancio deve essere chiaramente identificato e distinto da qualsiasi altra informativa contenuta nello stesso documento pubblico; esso deve come minimo comprendere:

- la denominazione dell'impresa;
- una frase che indichi se il bilancio riguarda la singola impresa o un gruppo di entità (bilancio consolidato);
- la data di riferimento del bilancio;
- la moneta di presentazione (facendo un'apposita considerazione se questa fosse differente dalla moneta funzionale, vale a dire la moneta predominante negli scambi commerciali dell'impresa);
- il livello di precisione nella esposizione dei valori di bilancio.

L'OIC 12 non richiede una vera e propria griglia di informazioni che siano di ausilio nella identificazione del documento di bilancio; tuttavia la prassi consolidata si è di fatto uniformata al livello di informativa fornita dagli IFRS.

Le passività incluse nella situazione patrimoniale e finanziaria si presentano secondo regole differenti; infatti mentre i bilanci redatti secondo i principi internazionali seguono la regola della liquidità e, quindi, distinguono le passività tra correnti e non correnti, nei bilanci redatti secondo gli OIC tali poste sono esposte prevalentemente in base alla loro natura.

Un altro aspetto che presenta una differente esposizione tra i due *framework* contabili riguarda le voci eccezionali che devono essere esposte separatamente sui prospetti del bilancio redatti secondo gli IFRS, mentre sono indicati ed esposti nelle note dei bilanci redatti in base agli OIC.

Più specificatamente il termine eccezionale o di natura non ricorrente si usa quando le componenti di ricavo o di costo sono significative; in questi casi l'entità deve indicarne distintamente la natura e l'importo dandone informazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

Aspetti simili

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza della riforma contabile del 2016 ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria; in questo modo si è posta fine ad una delle principali differenze di rappresentazione delle componenti di conto economico tra i due set di principi contabili.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Dichiarazione di conformità	<p>IAS 1. Il principio contabile internazionale indica un ordine nel presentare le note al bilancio:</p> <ol style="list-style-type: none"> dichiarazione di conformità con i principi contabili internazionali; dichiarazione del principio (principi) base di determinazione dei valori e dei criteri contabili adottati; informazioni di supporto alle voci esposte nei prospetti di bilancio nell'ordine in cui ciascuna voce del bilancio e ciascun prospetto è presentato ulteriore informativa quale: <ol style="list-style-type: none"> passività potenziali, impegni e altre informazioni finanziarie; e informazioni non finanziarie. 	<p>Non è richiesta una espressa dichiarazione di conformità agli OIC. L'art. 2427 c.2 C.C. stabilisce che le informazioni da riportare nelle note sono presentate secondo l'ordine in cui le voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.</p>
Componenti del bilancio	<p>IAS 1. Il bilancio è composto da 4 schemi e dalle note al bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situazione patrimoniale-finanziaria; - conto economico complessivo (in un unico prospetto, oppure in due prospetti, conto economico separato - che evidenzia l'utile /perdita dell'esercizio - e prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo); - rendiconto finanziario; - prospetto dei movimenti del patrimonio netto; - principi contabili e note. 	<p>Art. 2423 cc, OIC 12. Il bilancio è composto da 3 schemi (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario) e dalla nota integrativa.</p>
Schemi di bilancio	<p>IAS 1. Gli schemi di bilancio possiedono queste caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sintetici; - forma libera; - previsto solo un contenuto minimo. 	<p>Art. 2423 cc, OIC 12. Gli schemi di bilancio possiedono queste caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dettagliati; - forma fissa; - schemi standard con voci previste dalle norme di legge.

Principali differenze	IFRS	OIC
Voci minime dello stato patrimoniale	<p>IAS 1. Tra le voci minime della situazione patrimoniale - finanziaria è richiesta la distinzione tra investimenti immobiliari e altre attività materiali immobilizzate.</p> <p>È indicata una voce specifica per le attività biologiche.</p> <p>Inoltre è previsto in casi particolari la distinzione del totale delle attività classificate come possedute per la vendita.</p>	<p>Non previsto.</p> <p>Non previsto.</p> <p>Non richiesto.</p>
Conto economico complessivo	<p>IAS 1. Lo schema evidenzia sia l'utile/perdita di esercizio - dal prospetto del conto economico - sia il "risultato delle altre componenti del conto economico complessivo"- dal prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo.</p> <p>In entrambi gli schemi devono essere indicati separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e la quota di pertinenza di terzi. Non è previsto uno schema standard, ma i costi possono essere esposti scegliendo il criterio per destinazione o per natura. Lo IAS 1 prevede alcune poste obbligatorie.</p>	<p>Non applicabile.</p> <p>Art. 2425 cc. Lo schema di conto economico è standard ed è imposto dal Codice Civile.</p>
Voci minime del conto economico	<p>IAS 1. Come minimo, il prospetto del conto economico deve includere le voci che presentano i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i ricavi; - gli oneri finanziari; - la quota dei profitti e delle perdite delle società collegate e <i>joint venture</i> valutate con il metodo del patrimonio netto; - gli oneri fiscali; - un unico importo relativo al risultato delle attività cessate. 	<p>Art. 2425 cc. Lo schema del conto economico è standard ed è previsto dalle norme di legge.</p>
Altre componenti del conto economico complessivo: imposte	<p>IAS 1. Il principio contabile internazionale precisa che le altre voci del conto economico complessivo possono essere presentate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. al netto degli effetti fiscali correlati, o b. al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all'ammontare aggregato delle imposte sul reddito relative a tali voci. 	<p>Non applicabile.</p>
Prospetto dei movimenti del patrimonio netto	<p>IAS 1. Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e alla quota di pertinenza di terzi; b. per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8; c. gli importi delle operazioni intrattenute con i soci, riportando separatamente i conferimenti e gli utili distribuiti ai soci; e d. per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione. 	<p>Non richiesto ma fornito come informazione in nota integrativa.</p>

Differenze minori	IFRS	OIC
Aspetti particolari	IAS 1. Il bilancio deve essere chiaramente identificato e distinto da qualsiasi altra informativa contenuta nello stesso documento pubblico.	Non richiesto espressamente dall'OIC 12.
Esposizione attività/passività	IAS 1. Presentazione basata sulla distinzione tra corrente e non corrente (alternativamente con il criterio di liquidità).	Art. 2424 CC. Presentazione basata sulla destinazione delle attività e sulla natura della passività.
Voci eccezionali (significative)	IAS 1. Indicare ricavi o costi aventi la natura eccezionale o non ricorrente sul prospetto dell'utile o perdita di esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.	OIC 12. L'informazione sulle voci eccezionali o non ricorrenti deve essere inserita nella nota integrativa.

b. Rendiconto finanziario

Premessa

Nelle norme di legge italiane, il rendiconto finanziario è uno degli schemi primari del bilancio. L'obbligo di redazione di tale prospetto vale per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria mentre non è richiesto alle micro-imprese (art. 2435 - ter C.C.) ed alle società che optano per il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 - bis C.C.).

I principi contabili internazionali (IAS 1) definiscono il rendiconto finanziario uno schema primario del bilancio e non sono ammesse deroghe o semplificazioni per le imprese minori. Lo scopo del prospetto contabile, così come si evince dal disposto normativo e dal principio contabile di riferimento, è quello di fornire informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità), evidenziando le movimentazioni dell'esercizio nelle disponibilità liquide e specificando quando si tratta di flussi finanziari che derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento ovvero da quella di finanziamento.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il Codice Civile sezione IX del Titolo V del Libro V (art. 2425 - ter), il principio OIC 10 - Rendiconto finanziario e lo IAS 7 - Rendiconto finanziario.

Principali differenze

Dal momento che l'OIC 10 è stato emesso successivamente al principio contabile internazionale (IAS 7), che da anni rappresentava l'unico documento ufficiale di riferimento per la predisposizione del rendiconto finanziario, le differenze tra i due documenti non sono così significative e riguardano per lo più alcuni aspetti di classificazione nei flussi di talune fattispecie che di seguito verranno riepilogate.

Sicuramente la più interessante differenza sta proprio nella definizione della risorsa a cui far riferimento: invero in Italia è lo stesso codice civile (art. 2425 - ter) che prevede che: "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci".

Nella redazione del rendiconto finanziario, l'OIC 10 quindi dispone che si presentino le variazioni dell'esercizio delle "disponibilità liquide" intese come:

- le disponibilità presso i depositi bancari e postali attivi;
- gli assegni;
- il denaro posseduto nelle casse contanti e i valori bollati.

Tali valori possono essere espressi anche in valuta estera.

Secondo quanto previsto dall'OIC 14 non costituiscono disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio, i titoli a breve termine, di Stato e di terzi, i cosiddetti "sospesi di cassa" e gli scoperti di conto corrente.

Non rappresentano disponibilità liquide nemmeno i saldi attivi delle gestioni accentrate di tesoreria (c.c, cash pooling), perché questi sono considerati attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (se rispettano i requisiti di esigibilità a breve termine).

Secondo invece i principi contabili internazionali (IAS 7) bisogna far riferimento ai c.d. "*cash and cash equivalents*" e quindi oltre alla cassa ed i depositi a vista sono compresi nel perimetro i mezzi equivalenti, vale a dire gli investimenti finanziari a breve termine ed altamente liquidabili, prontamente convertibili in valori di cassa, noti e soggetti ad un irrilevante rischio di variazione di valore.

Un esempio può essere quello di un investimento a breve termine cioè con scadenza entro tre mesi dalla data di acquisizione.

La differente impostazione tra i due principi contabili comporta inoltre che gli scoperti bancari (liquidabili a vista) debbano, in alcuni casi, essere conteggiati con segno negativo tra le disponibilità liquide secondo i principi contabili internazionali ma non secondo gli OIC.

Altro aspetto di differenziazione tra lo IAS 7 e l'OIC 10 riguarda gli schemi di rendiconto. Secondo lo IAS 7 esiste sempre un metodo preferito, il metodo diretto, (vale a dire la rilevazione della variazione di disponibilità liquide relativa all'attività operativa viene rappresentata sulla base degli incassi e dei pagamenti) ed un metodo alternativo consentito, metodo indiretto, (vale a dire la determinazione delle variazioni delle disponibilità liquide relative all'attività operativa viene effettuata partendo dal risultato economico successivamente depurato delle movimentazioni da cui non trae origine movimentazione di cassa).

L'OIC 10 non raccomanda un metodo preferito pertanto la scelta può ricadere alternativamente tra il metodo diretto ed il metodo indiretto.

L'ultimo significativo aspetto di differenza tra i due principi contabili riguarda i flussi finanziari che si generano dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi. A questo proposito il principio contabile internazionale si preoccupa del fatto che siano indicati distintamente e classificati in modo coerente da esercizio a esercizio facendoli rientrare, a seconda del caso, nell'attività operativa, di investimento o finanziaria (per maggiori indicazioni si veda la tabella che segue). Rispetto allo IAS 7, l'OIC 10 dispone che gli interessi pagati e incassati siano presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).


I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Definizione di disponibilità liquide	IAS 7. Concetto prevalente di <i>Cash and cash equivalents</i> (oltre alla cassa e banca anche investimento liquidabile a vista i.e. 3 mesi). Inoltre anche gli scoperti bancari sono, in alcuni casi, compresi, con segno negativo, nella definizione di liquidità.	OIC 10. La liquidità è intesa come cassa contanti, assegni e c/c bancari e postali attivi.
Rendiconto finanziario - schema e metodo	IAS 7. È raccomandato l'utilizzo del metodo diretto, attraverso il quale si indicano le principali categorie di incassi e pagamenti lordi. È consentito il metodo indiretto.	OIC 10. Il flusso dell'attività operativa può essere presentato sia con il metodo indiretto sia con quello diretto.
Interessi e dividendi	IFRS 1. Gli interessi passivi (pagati) possono essere classificati nell'attività operativa o finanziaria. Gli interessi attivi (incassati) possono essere classificati nell'attività operativa o di investimento. I dividendi ricevuti (incassati) possono essere indicati nell'attività operativa o di investimento. I dividendi corrisposti (pagati) possono essere indicati nell'attività finanziaria o operativa.	OIC 10. Gli interessi pagati o ricevuti vanno in genere presentati nei flussi della gestione operativa salvo casi particolari in cui possono essere direttamente imputati agli investimenti o ai finanziamenti. I dividendi incassati o pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa o nell'attività di finanziamento.



Aggregazione di imprese
ed avviamento
nel bilancio di esercizio,
bilancio consolidato e
valutazione delle
partecipazioni secondo il
metodo del patrimonio netto
(collegate e *joint ventures*)
e titoli di debito

a. Aggregazione di imprese ed avviamento nel bilancio d'esercizio

Premessa

L'aggregazione di imprese nel bilancio d'esercizio consiste nell'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità che è tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le operazioni che comportano l'aggregazione di imprese è rappresentato dal fatto che una sola entità, l'acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali. Quando invece un'entità acquisisce semplicemente un gruppo di attività o attivi netti che non si sostanziano in attività aziendali l'operazione posta in essere non si configura come un'aggregazione di imprese ("business combination").

Nel corpo dei principi contabili internazionali esiste un principio specifico, l'IFRS 3, che tratta in modo esteso delle concentrazioni di imprese; esso infatti si applica a tutti i tipi di aggregazioni di imprese, indipendentemente dalla forma giuridica che assumono, ad eccezione delle operazioni di integrazioni di aziende tra società sotto comune controllo, delle aggregazioni di imprese in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una *joint venture*, delle acquisizioni di attivo o gruppi di attivi che non costituiscono un "business".

Invece nella normativa italiana queste fattispecie sono trattate in modo poco coordinato da varie norme di legge e dai principi contabili nazionali:

- avviamento viene trattato dal Libro V del codice civile all'art. 2426 c.1 n.6;
- le fusioni disciplinate dagli art. 2501- 2505 quater C.C.;
- il decreto legislativo n.127/1991;
- il principio contabile OIC 17 - Bilancio Consolidato e metodo del Patrimonio Netto;
- il principio contabile OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali;
- il principio contabile OIC 4 - Fusioni e Scissioni.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il Codice Civile sezione IX del Titolo V del Libro V art. 2426 ed art. 2501 e ss, le disposizioni del D.Lgs. 127/1991, il principio OIC 17 ed il principio OIC 4 ed OIC 24 e l'IFRS 3 e lo IAS 38.

Principali differenze

Si precisa che sono oggetto del presente capitolo le sole operazioni di aggregazione di aziende con natura di acquisizione e non anche le operazioni di riorganizzazione o ristrutturazione di aziende o le aggregazioni di aziende sotto comune controllo.

La prima importante differenza tra i due set di principi contabili sta proprio nell'inquadramento e conseguente classificazione delle aggregazioni di imprese. In tal senso l'IFRS 3 non dà alcuna importanza agli aspetti formali dell'operazione ma considera solo gli aspetti sostanziali, di conseguenza non è rilevante il modo in cui si configura un'aggregazione aziendale quanto quello di identificare anche nelle fattispecie più complesse, come la fusione inversa, l'acquirente.

Inoltre, sempre secondo la medesima logica non viene data rilevanza alle differenze di annullamento o alle differenze da concambio ma vengono considerate solo le differenze fra il *fair value* delle attività nette acquisite ed il corrispettivo dell'operazione.

Secondo i principi contabili internazionali la sostanza deve prevalere sulla forma dell'operazione, questo vuole dire che indipendentemente dalla forma giuridica con cui si realizza l'operazione, sia le attività che le passività acquisite nonché il corrispettivo scambiato nell'operazione devono essere valutati e rilevati al *fair value* e lo stesso avviamento (*goodwill*) è la risultante della differenza tra il *fair value* del corrispettivo pagato (incluso il corrispettivo potenziale) ed il *fair value* delle attività nette acquisite.

Per quanto riguarda le fusioni, il codice civile non fornisce una definizione precisa limitandosi ad indicare le forme con cui questa può realizzarsi (art. 2501 C.C.) mediante la costituzione di una nuova società (fusione propriamente detta o fusione pura) ovvero mediante l'incorporazione in una società di una o più altre (fusione per incorporazione). Le regole contabili per le fusioni sono dettate dal principio contabile OIC 4; in particolare si configurano tre diverse tipologie di queste operazioni classificate secondo la natura economica in:

- a. acquisizione di azienda con conseguente passaggio del controllo. In questo caso - noto come fusione per acquisizione - la differenza di fusione è allocata alle attività e passività acquisite e per la quota residua all'avviamento;
- b. operazione di riorganizzazione o ristrutturazione di aziende esistenti senza che si abbia il trasferimento del controllo - le fusioni pure - che vengono rilevate a valori contabili;
- c. un'unione di due aziende senza che vi sia il predominio di una sull'altra.

La seconda importante differenza riguarda le modalità di rilevazione dell'avviamento (si veda in particolare quanto riportato in relazione al bilancio consolidato e alla valutazione dei soci di minoranza) e della sua misurazione successiva.

L'avviamento (*goodwill*) è la risultante della differenza tra il *fair value* del corrispettivo pagato (incluso il corrispettivo potenziale) ed il *fair value* delle attività nette acquisite. In base ai principi contabili internazionali (IAS 38) esso deve essere iscritto nell'attivo patrimoniale e non deve essere ammortizzato bensì sottoposto ad un test di impairment con frequenza almeno annuale e ogni qualvolta si manifestino indicatori di perdita di valore. Il codice civile invece (art. 2426 c.1 n.6), come riportato anche nell'OIC 24, stabilisce espressamente che *"l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni..."*.

L'avviamento infatti è considerato dall'OIC 24 un'attività a vita utile determinabile, e pertanto da sottoporre ad ammortamento sulla base della sua vita utile, che in ogni caso non può eccedere i 20 anni.

Ai fini del calcolo della vita utile dell'avviamento la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici attesi. Nel processo di stima possono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generate dalla operazione di aggregazione aziendali;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (*payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Quindi in base ai criteri contabili suggeriti dalla normativa italiana e dai principi nazionali l'eventuale test di impairment si effettua solo quando si manifestano evidenti indicatori di perdita di valore, mentre secondo le norme dell'IFRS 3 e dello IAS 36 l'avviamento non è ammortizzato ma sottoposto ad impairment test annuale, o con maggiore frequenza in caso di manifestati indicatori di impairment.

Quando le attività nette acquisite risultano superiori al corrispettivo pagato si genera il c.d. avviamento negativo che secondo le regole contabili dell'IFRS 3 è imputato a conto economico tra i proventi alla stregua di un "buon affare"; una volta contabilizzato tale provento non può essere modificato anche durante il c.d. periodo di valutazione dell'avviamento (entro i 12 mesi dalla data dell'acquisizione).

Per questo motivo prima della contabilizzazione l'acquirente è tenuto a effettuare una revisione delle stime e delle perizie per garantire che l'identificazione delle attività e delle passività sia completa e che le misurazioni riflettano adeguatamente la considerazione di tutte le informazioni disponibili. L'OIC 4 coerentemente con l'OIC 17 prevede una modalità di contabilizzazione differente, infatti la differenza negativa viene imputata ove opportuno a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati.

L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto. Qualora la differenza negativa sia relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "fondo per rischi ed oneri futuri".

Differenze minori

Esistono alcune differenze minori tra i due sistemi contabili legate per lo più alle tecniche di misurazione di alcune poste contabili che fanno parte dell'azienda o del ramo di azienda acquisito. Più specificatamente:

- entrambi i principi prevedono l'iscrizione a valore corrente delle attività e passività (incluso le passività potenziali) dell'azienda o del ramo di azienda acquisita; tuttavia quando si tratta di identificare e valorizzare le passività potenziali connesse in particolare ai fondi legati alle ristrutturazioni, gli IFRS ne prevedono la rilevazione solo se si evince che l'azienda acquisita aveva già stabilito un piano di ristrutturazione che soddisfa i criteri dello IAS 37 - Fondi rischi, viceversa, qualora l'eventuale piano di ristrutturazione rientri nelle logiche dell'acquirente vale a dire sia subordinato al completamento dell'operazione di aggregazione e sia stato deciso proprio in virtù dell'acquisizione, esso non deve essere rilevato contro avviamento ma accantonato nei conti economici dell'aggregazione di aziende. Diversamente l'OIC 17 consente maggiori margini per rilevare fondi rischi in contropartita dell'avviamento;
- in base all'IFRS 3 le rettifiche successive del valore corrente delle attività e passività acquisite possono essere corrette rettificando l'avviamento nei dodici mesi successivi alla data di acquisizione se diventano disponibili nuovi elementi di valutazione su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisto. Dopo questo periodo denominato periodo di valutazione la rilevazione contabile dell'aggregazione aziendale si ritiene completata e tutte le eventuali rettifiche devono essere rilevate nel conto economico. L'OIC 17 non tratta in modo specifico la questione delle rettifiche ai valori correnti delle attività nette acquisite tuttavia si ritiene che tali correzioni siano ammesse in genere entro la fine dell'anno dell'acquisto.

Aspetti simili

Gli aspetti di similitudine tra i due corpi di principi contabili riguardano l'informativa che in genere è molto ampia ed esaustiva nonchè la data di primo "consolidamento" della azienda o del ramo di azienda acquisito che deve far riferimento alla data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta.

A questo proposito è utile segnalare che l'OIC 4 dà la possibilità, in talune circostanze, di far riferimento anche ad una data anteriore. Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza tra prezzo pagato e attività nette è calcolata sulla base del patrimonio netto alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati dell'acquisita successivi all'acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio dell'acquirente.

Nel caso in cui si utilizzi una data anteriore (data di riferimento) tale differenza è misurata su un patrimonio netto alla data di riferimento e i risultati di conto economico dell'acquisita successivi a tale data saranno rilevati nel conto economico del bilancio dell'acquirente.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Metodo della fusione pura (rilevazione a valori contabili)	IFRS 3. Non consentito.	OIC 4. Contemplato in determinate fattispecie.
Avviamento	IAS 38. L'avviamento è iscritto nell'attivo patrimoniale e non deve essere ammortizzato.	OIC 24. L'avviamento è iscritto nell'attivo patrimoniale ed è ammortizzato in base alla vita utile e comunque per un periodo massimo di venti anni. Quando non è possibile stimare attendibilmente la sua vita utile è consentito di ammortizzarlo in un periodo non superiore a dieci anni.
Avviamento negativo	IFRS 3. L'avviamento negativo è imputato a conto economico tra i proventi.	OIC 17 e OIC 4. L'avviamento negativo (avanzo di fusione) se è considerato un "buon affare" deve essere rilevato in una riserva di patrimonio netto, se invece si ritiene sia dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli si contabilizza in un apposito fondo per rischi ed oneri.
Metodo dell'acquisto - valori correnti al momento dell'acquisto	IFRS 3. In linea generale prevede l'iscrizione al valore corrente delle attività e passività dell'impresa acquisita. Alcune chiusure di impianti e passività per ristrutturazioni possono essere contabilizzate al momento dell'acquisto, solo se sono soddisfatte specifiche condizioni.	OIC 17. La contabilizzazione delle riserve per ristrutturazioni può essere più estensiva.
Metodo dell'acquisto - successive rettifiche del valore corrente	IFRS 3. Il valore corrente delle attività e passività acquisite può essere corretto rettificando l'avviamento nei dodici mesi successivi alla data dell'acquisizione se diventano disponibili nuovi elementi di valutazione su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisto.	OIC 24, OIC 4 e OIC 17. Non esistono disposizioni specifiche; tuttavia si ritiene che le correzioni dei valori correnti siano ammesse entro la fine dell'anno dell'acquisto.

b. Bilancio consolidato e valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto

Premessa

Nelle logiche generali dei principi contabili internazionali se l'entità è una capogruppo il suo bilancio primario è costituito dal bilancio consolidato perchè è quello più esauriente nonchè idoneo ad informare gli utilizzatori del bilancio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati di gestione e sui cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo nel suo insieme. Peraltro nei principi contabili internazionali prevale la teoria dell'*economic entity*, il gruppo nel suo insieme composto dalla capogruppo e dai soci di minoranza.

Nei principi contabili italiani prevale al contrario la teoria della *parent company* che si focalizza sulla capogruppo considerando i soci di minoranza alla stregua di terze parti.

Nel corpo dei principi contabili internazionali esiste un principio che partendo dalla disamina del concetto di controllo, declinato in tutte le sue componenti sostanziali, definisce e illustra le modalità di rappresentazione del bilancio consolidato (IFRS 10). Nella normativa italiana il tema del controllo e delle tecniche di consolidamento sono trattati in modo poco coordinato da varie norme di legge e dai principi contabili nazionali:

- art. 2359 del C.C.;
- il Decreto Legislativo n.127/1991 che detta le norme legislative sulla redazione del bilancio consolidato e che recepiscono a loro volta quelle comunitarie;
- il Principio contabile OIC 17 - Bilancio Consolidato e metodo del Patrimonio Netto.

Il metodo del patrimonio netto (cosiddetto di "consolidamento sintetico") è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata e,

dalle rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali il documento IAS 28 prescrive l'utilizzo del metodo del patrimonio netto quale unico metodo di valutazione consentito per le società collegate e *joint ventures* nei bilanci consolidati, mentre lo IAS 27 consente anche il metodo del costo o del *fair value* per valutare le medesime partecipazioni nel bilancio separato della capogruppo. In Italia il codice civile all'art. 2426 c.4 che tratta dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate stabilisce che possono essere valutate anzichè secondo il criterio del costo di acquisto (incluso gli oneri accessori), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione l'art. 2359 C.C. e 2426 c.1 n.4 C.C., le disposizioni del D.Lgs. 127/1991, il principio OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, il principio OIC 21 - Partecipazioni, e l'IFRS 10 - Bilancio consolidato, lo IAS 27 - Bilancio separato, lo IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e *joint ventures* e l'IFRS 3 - Aggregazioni aziendali.

Differenze principali

La definizione di controllo e del perimetro di società da includere integralmente nel bilancio consolidato presenta delle differenze importanti tra i due modelli di principi contabili.

Infatti in base all'IFRS 10 il controllo si individua ricercando l'evidenza dell'esistenza del potere sulla controllata (influenza sulle decisioni che riguardano le attività significative della controllata), l'esposizione alla variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata e la connessione tra l'esercizio del potere e la variabilità dei risultati della controllata: elementi che messi insieme ampliano notevolmente il concetto di controllo. La concezione più allargata del controllo rispetto alle norme italiane considera prevalenti gli aspetti sostanziali più che formali dell'esercizio del potere della controllante: il principio infatti si applica anche alle c.d. *special purpose entities*. Il controllo nella normativa e nei principi contabili italiani si basa prevalentemente sulla maggioranza dei diritti di voto con alcune limitate eccezioni nei casi del cosiddetto "controllo di fatto".

Inoltre a differenza degli IFRS, i principi contabili italiani prevedono dei limiti quantitativi al di sotto dei quali un gruppo è esonerato dalla predisposizione del bilancio consolidato.

L'altra importante differenza riguarda le diverse teorie di consolidamento adottate; la teoria dell'*economic entity* dei principi contabili internazionali e la teoria della *parent company* nei principi contabili italiani. Questo differente approccio comporta che secondo la teoria della *parent company* i soci di minoranza non fanno parte del gruppo e pertanto tutte le operazioni poste in essere tra la capogruppo ed i soci di minoranza hanno impatti sul conto economico consolidato mentre in base alla teoria dell'*economic entity* le operazioni con i soci di minoranza che non comportano acquisizione e/o perdita del controllo devono essere rilevate nel patrimonio netto senza interessare rispettivamente l'avviamento né il conto economico.

Quando invece cambia lo status della controllata (che diventa *joint venture*, collegata o un investimento minore) nei principi contabili internazionali l'operazione è equiparata ad una cessione totale della quota posseduta ed al contemporaneo riacquisto a *fair value* della quota mantenuta. In questo caso la quota mantenuta viene rideterminata al suo *fair value* alla data di cessione e la differenza viene imputata a conto economico.

Come noto invece nell'ambito dei principi contabili italiani sono vietate tutte le rivalutazioni che non sono previste da disposizioni di legge.

Gli interessi di minoranza secondo gli IFRS possono essere contabilizzati in base al valore della quota detenuta delle attività nette identificabili ("metodo proporzionale") o al *fair value*.

La conseguenza di questa scelta è la facoltà di iscrivere il *goodwill* riferito solo alla quota acquisita (metodo proporzionale) oppure anche alla quota attribuibile ai soci di minoranza (*full goodwill*). I principi contabili italiani prevedono che i soci di minoranza siano invece rilevati secondo il metodo integrale con attribuzione alle minoranze delle attività nette a valori contabili.

Infine un altro aspetto di differenziazione tra i due set di principi sta nel fatto che i principi contabili internazionali a differenza degli OIC non ammettono più il metodo del consolidamento proporzionale (cioè l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi e dei flussi finanziari) delle imprese sulle quali esiste un controllo congiunto (*joint venture*).

Differenze minori

Esistono altre differenze tra i due sistemi contabili:

- le variazioni di valore derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in base agli IFRS sono imputate a conto economico ovvero ad OCI a seconda della natura della variazione mentre il codice civile (art. 2426 c.4) prescrive che esse siano dapprima imputate a conto economico nella voce D18 e D19 e nell'esercizio successivo classificate in una riserva del patrimonio netto non distribuibile;
- la moneta di presentazione del bilanci: secondo gli IFRS il bilancio può essere presentato in una moneta diversa da quella funzionale vale a dire la moneta dell'ambiente economico primario in cui opera l'impresa. Se esistono indicatori diversi e la moneta funzionale non è ovvia, si deve effettuare una valutazione appropriata per determinare la moneta funzionale che rappresenta nel modo più fedele possibile i risultati economici delle attività dell'azienda guardando alla valuta del Paese che determina i prezzi delle operazioni (e non alla valuta in cui sono espresse le operazioni). Il tema della moneta funzionale non viene affrontato nel corpo dei nostri principi contabili ma è il codice civile all'art. 2423 che prescrive "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro";

- la riserva di traduzione secondo gli IFRS viene rigirata da OCI a conto economico quando la controllante perde il controllo sulla partecipazione. In base ai principi contabili italiani quando vi è la perdita di controllo di una partecipata estera la riserva di traduzione deve essere riclassificata in una riserva disponibile del patrimonio netto senza transitare quindi per il conto economico.

Aspetti simili

Le tecniche di consolidamento incluso il consolidamento delle partecipate estere, fatta eccezione per il fatto che in base ai principi contabili internazionali non è più ammesso per le *joint venture* il metodo di consolidamento proporzionale, sono sostanzialmente simili tra i due set di principi e anche l'informativa da fornire in nota segue pressochè le stesse indicazioni.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.

Principali differenze	IFRS	OIC
Definizione di controllata	<p>IFRS 10. Il controllo si individua ricercando la presenza di tutti questi indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza del potere sulla controllata; - l'esposizione alla variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata; - la capacità di utilizzare il proprio potere per influenzare i risultati della controllata. 	<p>Art. 2359 C.C., OIC 17. L'individuazione di una controllata si basa sul controllo dei diritti di voto (maggioranza dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), ovvero sull'esistenza di vincoli contrattuali.</p>
Esclusione di controllate dal consolidato	<p>IFRS 10. Tutte le controllate devono essere consolidate.</p>	<p>Art. 28 D.Lgs. 127/91. È possibile escludere le società controllate dal consolidato in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazioni irrilevanti - l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; - incapacità di ottenere le informazioni (in modo tempestivo o senza costi sproporzionati), - le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione entro 12 mesi dalla data di controllo.
Teoria di consolidamento	<p>IFRS 10. L'IFRS 10 e l'IFRS 3 basano i loro contenuti sul presupposto di applicare il modello dell'<i>economic entity</i>, in base al quale i soci di minoranza sono a tutti gli effetti dei soci.</p> <p>Le quote dei soci di minoranza possono essere rilevate in base al <i>fair value</i> oltretutto al valore della quota proporzionale delle attività nette identificabili.</p>	<p>OIC 17. Teoria modificata della capogruppo, in base ai quali i soci di minoranza sono considerati "terzi".</p> <p>Vietato rilevare le quote dei soci di minoranza al <i>fair value</i>.</p>
Acquisti/vendite quote di minoranza	<p>IFRS 10. Gli acquisti/cessioni di quote di minoranza di società controllate si rappresentano all'interno delle voci del patrimonio netto.</p> <p>È vietato imputare plusvalenze/minusvalenze al conto economico.</p>	<p>OIC 17. Gli effetti delle operazioni tra soci interessano il conto economico.</p>

Principali differenze

	IFRS	OIC
Operazioni che comportano la perdita di controllo	<p>IFRS 10. Si tratta di operazioni che interrompono la continuità della teoria di consolidamento.</p> <p>Se cambia lo status di una controllata (diventando una <i>joint venture</i>, una collegata o un investimento minore) l'operazione è equiparata alla cessione in toto della quota posseduta e al contemporaneo riacquisto a <i>fair value</i> della quota mantenuta. La differenza tra il <i>fair value</i> e il valore contabile è imputata a conto economico.</p>	<p>OIC 17. Si tratta di operazioni con terzi e sono vietate le rivalutazioni.</p> <p>Vietate le valutazioni al <i>fair value</i> delle quote mantenute.</p>
Soci di minoranza	<p>IFRS 3. metodo integrale con attribuzione ai soci di minoranza delle attività nette identificabili misurate al fair value.</p> <p>Ammesso anche il metodo integrale con il <i>full goodwill</i> con la valutazione al <i>fair value</i> degli interessi di minoranza e iscrizione della relativa quota di avviamento idealmente riferibile agli stessi.</p>	<p>OIC 17. Metodo integrale con attribuzione alle minoranze delle attività nette a valori contabili.</p> <p>Modello vietato: il <i>goodwill</i> iscritto corrisponde solo all'ammontare effettivamente pagato.</p>
Contabilizzazioni delle Joint Venture	<p>IAS 28. Utilizzare il metodo del patrimonio netto.</p>	<p>OIC 17. È consentito l'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale come alternativa al metodo del patrimonio netto.</p>

Differenze minori

	IFRS	OIC
Contabilizzazione delle collegate	<p>IAS 28. Utilizzare il metodo del patrimonio netto. Le variazioni di valore sono iscritte a seconda della natura nel conto economico o in OCI.</p>	<p>OIC 17 - art. 2426 C.C. c.4. Utilizzare il metodo del patrimonio netto. Le variazioni di valore derivanti dalla valutazione sono imputate a conto economico, e sono successivamente iscritte in una riserva non distribuibile. Permesse il metodo del costo in casi particolari.</p>
Moneta di presentazione del bilancio	<p>IAS 21. Il bilancio può essere presentato in una moneta differente dalla valuta funzionale.</p>	<p>Art. 2423 C.C.. Il codice civile prescrive l'utilizzo dell'Euro.</p>
Riserva di traduzione	<p>IAS 21. La riserva di traduzione da OCI rigira a conto economico quando la controllante perde il controllo della controllata.</p>	<p>OIC 17. In caso di perdita di controllo la quota di competenza della riserva di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile del patrimonio netto.</p>

c. Titoli di debito

Premessa

I titoli di debito sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili. In Italia la disciplina contabile relativa ai titoli di debito è trattata da un principio specifico l'OIC 20 - Titoli di debito nonché dal disposto dell'art. 2426 c.1 n.1 e n.9 del C.C. In base alle definizioni di attività finanziarie contenute nel principio internazionale IAS 32 i titoli di debito possono essere considerati un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità o a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli ovvero uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il Codice Civile sezione IX del Titolo V del Libro V (art. 2426 c.1 n.1 e n.9) e il principio OIC 20 - Titoli di debito, il principio internazionale IAS 32 e IFRS 9.

Principali differenze

Le differenze di valutazione dei titoli di debito sono prevalentemente legate al fatto che mentre in base agli IFRS i titoli di debito sono rilevati al *fair value* e successivamente misurati al *fair value* o al costo ammortizzato a seconda del "*business model*" dell'entità e dalle caratteristiche dello strumento; in base al disposto del codice civile (art. 2426 c.1 n.1 e n.6) i titoli immobilizzati devono essere iscritti al costo ammortizzato svalutato in caso di perdita di valore mentre i titoli di debito classificati tra le voci del circolante sono iscritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Nelle norme italiane sono vietate le rivalutazioni a meno che non dipendano da norme di legge e non è ammessa in alcun caso la valutazione al *fair value*.

Lo stesso costo ammortizzato secondo l'OIC 20 non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (come ad esempio i titoli strutturati, titoli irredimibili e via dicendo) inoltre può non essere applicato in tutti quei casi in cui gli effetti sono irrilevanti.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Rilevazione e misurazione	<p>IAS 32 - IFRS 9. Valutazione a seconda del "business model" al costo ammortizzato ovvero al <i>fair value</i> a seconda della classificazione <i>hold to collect</i> ovvero <i>hold to collect and sell</i>.</p> <p>Ammessa in taluni casi la <i>fair value option</i>. Prevista la valutazione al <i>fair value</i> con contropartita conto economico come categoria residuale.</p>	<p>Art. 2426 c.1, n.1, C.C. I titoli immobilizzati sono iscritti in base al criterio del costo ammortizzato.</p> <p>Art. 2426 c.1, n.9, C.C. I titoli nel circolante sono iscritti al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.</p> <p>Sono vietate le rivalutazioni, a meno che lo preveda una specifica norma di legge.</p> <p>Vietata la <i>fair value option</i>.</p>
	<p>IAS 8. Solo in casi di effetti non rilevanti.</p>	<p>Ammessa deroga all'uso del costo ammortizzato se gli effetti sono irrilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; - i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
	<p>Non specificato.</p>	<p>Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (e.g. titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).</p>

Ricavi e costi



a. Ricavi

Premessa

L'IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti è in vigore dall'esercizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2018 ed ha rappresentato un importante pilastro nella convergenza tra i principi contabili internazionali e quelli americani.

La logica di fondo della "*revenue recognition*" richiede che un'entità riconosca nel suo bilancio i ricavi da trasferimento di beni e servizi promessi ai clienti per un importo che rifletta il valore del corrispettivo che l'entità ha diritto di ricevere in cambio dei beni o servizi.

Di fatto l'IFRS 15 prevede un unico approccio articolato in cinque fasi (individuazione del contratto, individuazione delle obbligazioni di fare, determinazione ed allocazione del prezzo ed infine contabilizzazione del ricavo) per rilevare contabilmente qualsiasi tipo di ricavi da contratti con la clientela che possono essere alternativamente contabilizzati in uno specifico momento in cui il controllo del bene o servizio risulta trasferito al cliente (c.d. *point in time*) ovvero man mano che si adempie l'obbligazione di fare trasferendo l'attività o il servizio al cliente (c.d. *over time*). Quindi introduce un modello contabile di rilevazione che non si basa tanto sul trasferimento dei rischi e benefici ma trae origine dal trasferimento del controllo, declinando in seguito in modo dettagliato tutte le situazioni che danno origine a ricavi includendo gli aspetti inerenti i contratti con componenti multipli, i corrispettivi variabili del prezzo, le licenze, le garanzie e tanti altri aspetti che le precedenti discipline o non trattavano o lo facevano in modo sommario.

I principi contabili nazionali sembrano non occuparsi in modo organico della "contabilizzazione dei ricavi" non essendo stato emesso alcun principio specifico sull'argomento. Più specificatamente l'art. 2425 C.C. stabilisce che nel conto economico siano evidenziati separatamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni nonché gli altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; mentre nell'art. 2425 - bis C.C., che tratta dell'iscrizione dei ricavi, viene stabilito che:

- i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;
- i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta;
- i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Quindi il codice civile, fatta eccezione per i lavori in corso su ordinazione, non fornisce indicazioni chiare sull'approccio valutativo da seguire per la contabilizzazione dei ricavi.

Anche nell'ambito dei principi contabili, escludendo il principio contabile sui lavori in corso su ordinazione (OIC 23) ed alcuni brevi cenni contenuti nel principio sui crediti (OIC 15) e nel principio composizione e schemi di bilancio (OIC 12) non si hanno altre indicazioni o regole contabili a cui far riferimento.

Documenti posti a confronto

Come anticipato in premessa, dal momento che né il nostro codice civile né l'OIC si è soffermato in modo specifico sul tema della rilevazione dei ricavi, l'unico confronto possibile può essere svolto tra il principio IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti ed il principio OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione trattato in un altro capitolo cui rimandiamo.

Proveremo comunque ad esaminare alcune fattispecie tipiche della rilevazione dei ricavi individuando - ove possibile - nell'ambito del sistema normativo e di regole contabili nazionali - principalmente OIC 15 - Crediti - le fonti o la prassi di settore cui è possibile far riferimento per tentare un possibile confronto con l'IFRS 15.

Le differenze nell'ambito dei casi specifici

Vendita di beni e servizi

IFRS 15

Oltre alle considerazioni che derivano dall'applicazione del modello in cinque fasi, il principio contiene i seguenti indicatori utili per determinare se sia stato o meno trasferito il controllo del bene o servizio al cliente:

- a. l'entità ha diritto a ricevere il pagamento;
- b. il cliente possiede il titolo di proprietà (la riserva di proprietà a garanzia del pagamento non è un elemento ostativo al trasferimento del controllo);
- c. l'entità ha trasferito il possesso materiale dell'attività; a questo proposito occorre fare attenzione agli accordi di riacquisto, consegna in conto vendita, accordi di vendita con consegna differita;
- d. i rischi e benefici significativi della proprietà dell'attività sono stati trasferiti al cliente;
- e. il cliente ha accettato l'attività.

Il momento in cui registrare un ricavo dipende dal fatto che il trasferimento del controllo sul bene o sul servizio si verifica nel corso del tempo o in un determinato momento.

Il principio contabile internazionale a questo proposito stabilisce che i ricavi si rilevano nel corso del tempo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

- a. il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua;
- b. la prestazione dell'entità crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla man mano che l'attività è creata o migliorata o
- c. la prestazione dell'entità non crea un'attività che presenta un uso alternativo per l'entità e l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata.

Il cliente di solito riceve ed utilizza simultaneamente i benefici dalla prestazione fornita da un'entità quando la prestazione è una prestazione di servizi; infatti in questi casi è facile comprendere come il cliente utilizzi simultaneamente tali benefici man mano che li riceve. Il principio fa riferimento ai servizi di pulizia per spiegare in che senso il ricevimento e l'utilizzo dei benefici da parte del cliente sia simultaneo e altresì facilmente individuabile.

Se nessuna delle tre circostanze sopra elencate trova riscontro, il ricavo è contabilizzato interamente in un determinato momento, cioè quando il controllo del bene venduto è stato trasferito al cliente.

OIC 15

Nel bilancio di esercizio devono essere iscritti tutti i crediti originati da ricavi che sono effettivamente maturati; essi devono essere riconosciuti quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. il processo produttivo dei beni è stato completato;
2. si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

Il principio contabile OIC 15 inoltre sottolinea che il passaggio sostanziale del titolo di proprietà non si riferisce all'aspetto strettamente giuridico ma al contrario, in conformità al principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma, avviene con il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati alla «cosa» oggetto di scambio.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il principio stabilisce che i ricavi sono rilevati per competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

I crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi e dallo scambio di beni e servizi sono iscritti in bilancio se sussiste un «titolo» al credito, e cioè essi rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso l'impresa.

Separazione delle singole componenti di un contratto

IFRS 15

Gli accordi multipli sono quelli in cui esistono più beni o servizi resi (o una combinazione di beni e servizi) che possono considerarsi distinti tra di loro.

Il principio contabile inoltre precisa che un bene/servizio si deve considerare distinto e quindi oggetto di una obbligazione di fare separata se il cliente può usufruire del bene/servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili al cliente e l'obbligazione a trasferire il bene/servizio al cliente può essere distinta dalle altre obbligazioni contrattuali.

Sono elencati anche alcuni indicatori che si riscontrano quando due o più promesse di trasferire beni o servizi al cliente non sono distinte:

- i. il bene/servizio è altamente dipendente/strettamente collegato agli altri beni/servizi offerti nel contratto;
- ii. l'entità effettua significative attività di integrazione dei beni/servizi offerti;
- iii. il bene/servizio offerto serve a modificare/personalizzare gli altri beni/servizi inclusi nel contratto.

Pertanto se viene identificato più di un bene o servizio distinto nell'ambito di un unico contratto sarà dapprima necessario allocare il corrispettivo da contratto a ciascun bene o servizio distinto in rapporto al suo prezzo di vendita a sé stante e successivamente applicare le regole per il riconoscimento del ricavo quando (o se) la relativa obbligazione di fare risulta soddisfatta.

OIC 15

Non vi sono disposizioni in merito alla separazione delle singole prestazioni relative a contratti che includono la consegna di più beni e prestazioni. Alcune indicazioni, benché non espressamente riferite solo ai contratti con i clienti, sono individuabili all'interno dell'OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio - dove si afferma che da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Abbuoni e sconti alla clientela ed altri pagamenti

IFRS 15

Un corrispettivo riconosciuto al cliente è un importo che l'entità paga o si aspetta di pagare a un cliente sia tramite uscita di cassa sia sotto forma di sconti o abbuoni.

Di conseguenza il prezzo di vendita deve essere ridotto per effetto del corrispettivo riconosciuto al cliente a meno che l'entità si aspetti di ricevere un bene o servizio distinto dal cliente il cui fair value corrisponda all'ammontare riconosciuto.

OIC 15

Il principio contabile ricalca le disposizioni del codice civile secondo il quale i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, abbuoni e premi.

Garanzie

IFRS 15

Le garanzie che spesso vengono fornite quando si vende un prodotto o servizio possono assumere caratteristiche differenti a seconda dei settori di attività e dei contratti. In alcuni casi garantiscono la funzionalità del prodotto e la conformità alle specifiche contrattuali mentre in altri casi possono dare origine ad un servizio aggiuntivo. In questi ultimi casi se il cliente ha l'opzione di acquistare separatamente la garanzia, quest'ultima può costituire appunto un servizio aggiuntivo per il cliente e pertanto l'entità deve contabilizzarla come obbligazione di fare distinta ed allocare parte del corrispettivo alla garanzia fornita.

OIC 31

Le garanzie non sono considerate dal punto di vista della revenue recognition ma sono trattate nel principio che riguarda i fondi rischi in genere dove si legge che se la legge o il contratto prevedono una garanzia per i prodotti venduti, si deve tenere conto dei rischi in essere alla chiusura dell'esercizio in relazione ai beni già venduti e si rende necessario accantonare un fondo garanzia a fronte dei prevedibili costi.

Licenze

IFRS 15

Se la licenza non è distinta dagli altri beni e servizi promessi nel contratto allora l'entità deve contabilizzare la licenza e gli altri beni e servizi come un'unica obbligazione di fare. Se invece la promessa di concedere la licenza è distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto e costituisce pertanto un'obbligazione di fare separata, l'entità deve determinare se la licenza è trasferita al cliente in un determinato momento (*point in time*) o nel corso del tempo (*over time*).

A tal fine, l'entità deve valutare se la licenza conferisce uno dei seguenti diritti:

- a. il diritto di accesso alla proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel corso del periodo della licenza o
- b. il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel momento in cui la licenza è concessa.

La società deve contabilizzare la promessa di concedere la licenza che dà un diritto di accesso come un'obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo ciò in quanto il cliente riceve e simultaneamente utilizza i benefici dell'accesso alla sua proprietà intellettuale man mano che la prestazione viene effettuata. Invece quando la licenza conferisce il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale così come esiste al momento della stipula del contratto, il ricavo è contabilizzato in un determinato momento.

OIC 15

L'argomento non viene affrontato dal principio contabile.

Royalties

IFRS 15

Il principio contabile internazionale espone una disciplina specifica in caso di licenze remunerate tramite royalties; infatti i ricavi della *royalty* basata sulle vendite o della *royalty* basata sull'uso della

licenza di proprietà intellettuale devono essere rilevati (sia in un determinato momento che nel corso del tempo) solo quando si verifica l'ultimo in ordine di tempo degli eventi che seguono:

1. la successiva vendita o utilizzazione; e
2. l'adempimento (o parziale adempimento) dell'obbligazione di fare a cui è stata assegnata, in tutto o in parte, la *royalty* basata sulle vendite o la *royalty* basata sull'uso.

OIC 15 L'OIC 15 non tratta della contabilizzazione delle royalties tuttavia generalmente la competenza di questa tipologia di ricavi deve essere basata sui principi generali tenendo conto di tutti gli elementi disponibili quali:

- correlazione con i costi sostenuti dal concedente;
- durata del contratto;
- altri obblighi assunti con il contratto.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.

Principali differenze	IFRS	OIC
Approccio metodologico	<p>IFRS 15.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione di un contratto con un cliente: è un accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili; 2. individuazione delle obbligazioni di fare: è la promessa in un contratto con il cliente di fornire un servizio o trasferire la proprietà di un bene; 3. determinazione del prezzo della transazione: è l'ammontare del corrispettivo che la società si aspetta di ricevere in cambio del trasferimento di beni e/o servizi al cliente, escluso quanto incassato per conto di terze parti e tenendo conto di sconti, abbuoni, accrediti, incentivi, ecc; 4. allocazione del prezzo della transazione: avviene per ogni obbligazione di fare e in base al prezzo di vendita relativo di ogni singolo prodotto calcolato in base a specifiche metodologie segnalate dal principio; 5. rilevazione dei ricavi: i ricavi devono essere riconosciuti quando viene soddisfatta l'obbligazione di fare trasferendo un bene o servizio al cliente e può avvenire in un determinato momento (<i>point in time</i>) oppure man mano che il bene o servizio viene fornito al cliente (<i>over the time</i>) come per le commesse. 	<p>Nei principi contabili italiani non viene contemplato un approccio metodologico per la rilevazione dei ricavi.</p> <p>In generale si applicano i postulati del bilancio, con particolare riferimento alla competenza e alla correlazione con i rispettivi costi.</p>

Principali differenze

IFRS

OIC

Vendita di beni e prestazioni di servizi

IFRS 15. I ricavi per vendita di beni o prestazioni di servizi devono essere riconosciuti quando viene soddisfatta l'obbligazione di fare trasferendo un bene o servizio al cliente e può avvenire in un determinato momento (*point in time*) oppure man mano che il bene o servizio viene fornito al cliente (*over the time*) come per le commesse.

OIC 15. Le vendite di beni e servizi devono essere riconosciute quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
2. si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

In particolare i ricavi per servizi sono rilevati per competenza ossia quando il servizio è reso e la prestazione è stata effettuata.

Separazione delle singole componenti di un contratto

IFRS 15. Devono essere distinti e contabilizzati separatamente i beni o servizi che soddisfano differenti obbligazioni di fare.

OIC 15. Non trattato specificamente

Corrispettivo riconosciuto al cliente (sconti e abbuoni)

IFRS 15. Riduce il prezzo dell'operazione e di conseguenza i ricavi, a meno che il pagamento al cliente venga effettuato in cambio di un bene o servizio distinto trasferito dal cliente all'entità (in tal caso si utilizzano le stesse modalità seguite per contabilizzare gli altri acquisti da fornitori).

OIC 15. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, abbuoni e premi.

Garanzie

IFRS 15. Se non sono di tipo standard, vale a dire quelle che garantiscono la qualità del prodotto e la conformità alle sue caratteristiche tecniche, devono essere considerate obbligazioni di fare distinte e valutate separatamente dalla vendita del bene.

OIC 15. Non trattato specificamente. I fondi garanzia prodotti rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 31.

Licenze

IFRS 15. Le licenze, se sono distinte dagli altri beni e servizi promessi nel contratto, si rilevano nel corso del tempo se danno un diritto di accesso alla proprietà intellettuale mentre si rilevano in un determinato momento se danno un diritto d'uso alla proprietà intellettuale.

OIC 15. Non trattato specificatamente.

Royalties

IFRS 15. Le royalties sulle licenze di proprietà intellettuali calcolate in base alle vendite o all'utilizzo devono, essere contabilizzate solo al momento in cui la vendita o l'utilizzo si realizzano.

OIC 15. Non trattato specificatamente.

b. Benefici a dipendenti e pagamenti basati su azioni

Premessa

I benefici successivi al rapporto di lavoro dipendono generalmente dalle pattuizioni tra il datore di lavoro ed il dipendente e possono comprendere le seguenti fattispecie:

1. i benefici pensionistici (come appunto la pensione);
2. altri benefici corrisposti al termine della vita lavorativa (premi assicurativi, una tantum ecc).

Secondo i principi contabili internazionali i piani pensione devono essere classificati in piani a contribuzione definita e piani a prestazione definita.

I piani a contribuzione definita sono costituiti da piani pensionistici fruibili dopo il termine del periodo di lavoro dipendente, che richiedono all'impresa di corrispondere una contribuzione fissa a favore di un fondo. L'impresa non è soggetta ad alcun obbligo legale o implicito di effettuare ulteriori contribuzioni al fondo, anche nel caso in cui il fondo non abbia le risorse necessarie per erogare tutti i benefici.

I rischi imputabili al piano di attività ricadono così sui lavoratori. Per queste fattispecie lo IAS 19 - Benefici a dipendenti richiede che il contributo previdenziale sia rilevato come costo determinato come contribuzione da corrispondere al fondo su base periodica.

I piani a benefici definiti obbligano il datore di lavoro a erogare le prestazioni previdenziali concordate dopo il termine del periodo di lavoro dipendente.

I rischi associati all'andamento del piano ricadono, in sostanza, sul datore di lavoro.

Per la contabilizzazione del costo relativo a tale fattispecie si veda quando esposto nei paragrafi successivi. Il fondo TFR maturato sino alla data di entrata in vigore della riforma previdenziale (31 dicembre 2006) è un piano a prestazione definita.

In Italia viene trattato esclusivamente il meccanismo di computo della quota annua del TFR, disciplinato dall'art. 2120 C.C. in cui viene stabilito che l'accantonamento si compone di due quote:

1. quota annua maturata, pari all'ammontare del monte-retribuzioni annuo (salari e stipendi lordi più tutti gli elementi integrativi della retribuzione, anche se corrisposti in natura), divisa per il coefficiente 13,5;
2. rivalutazione del fondo preesistente, sulla base di alcuni parametri stabiliti dalla legge.

Le due quote sono interpretabili come due componenti di un unico importo, che è la misura dell'accantonamento dell'esercizio.

I pagamenti basati su azioni sono rappresentati dalle transazioni in cui un'entità (anche appartenente al medesimo gruppo) regola una fornitura di beni o servizi (incluse le prestazioni di lavoro dipendente), destinati all'entità stessa o ad altre entità che appartengono allo stesso gruppo, mediante strumenti di capitale. Tali transazioni prevedono l'erogazione di disponibilità liquide o altre attività per un importo basato sul prezzo o sul valore dei titoli rappresentativi del capitale ovvero la corresponsione dei titoli rappresentativi del capitale a condizione che siano soddisfatte le condizioni di maturazione (*vesting condition*) presenti nell'accordo che disciplina l'operazione.

In base al principio contabile internazionale (IFRS 2), il costo per il bene o il servizio ricevuto è rilevato al *fair value* in contropartita al patrimonio netto o alla passività lungo il periodo a cui si riferiscono le prestazioni ricevute. Nel caso di dipendenti, il *fair value* del servizio deve essere misurato con riferimento allo strumento di *equity* concesso mentre, se le opzioni o le azioni sono assegnate a soggetti diversi dai dipendenti in cambio di merci e servizi, deve essere contabilizzato il *fair value* di quelle merci e di quei servizi quando ricevute.

Nè il codice civile nè i principi contabili nazionali forniscono indicazioni sui pagamenti basati su azioni e pertanto non è possibile effettuare alcun confronto tra i due modelli contabili.

Documenti posti a confronto: benefici a dipendenti

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione l'art. 2120 del C.C. ed il principio contabile nazionale OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e TFR ed il principio contabile internazionale IAS 19 - Benefici ai dipendenti.

Le differenze di contabilizzazione dei piani a prestazione definita

Le principali differenze tra i due modelli contabili vertono sulle modalità di calcolo e la conseguente rappresentazione in bilancio.

IAS 19

Nel caso di piani a benefici definiti, il valore dei benefici a cui ha diritto il dipendente maturati nel periodo corrente e nei periodi precedenti, deve essere determinato utilizzando il metodo attuariale della proiezione unitaria (*projected unit credit method*). Gli elementi determinanti del calcolo sono quindi le ipotesi attuariali e la scelta del tasso di attualizzazione delle passività. Con riferimento alle prime, esse danno origine ad utili e perdite attuariali che sono registrati tra le componenti di conto economico complessivo. Il tasso di attualizzazione usato si basa sui rendimenti di mercato per obbligazioni societarie di elevata qualità. Quando non esiste un mercato liquido per le obbligazioni societarie di elevata qualità si fa riferimento ai rendimenti dei titoli di stato.

Qualora vi siano attività a servizio del piano lo IAS 19 prevede che siano valutate al *fair value* e dedotte dal valore del piano per la determinazione dell'avanzo o del disavanzo; se l'entità riporta un avanzo in un piano a benefici definiti, essa deve valutare l'attività netta per benefici definiti in base all'importo minore tra l'avanzo nel piano a benefici definiti e il massimale di attività, determinato utilizzando il tasso di attualizzazione.

Le indennità per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono rilevate da un'entità quando è dimostrato che essa sia effettivamente impegnata in un piano di riduzione del personale. Il trattamento dei benefici relativi agli esuberi è calcolato come accantonamento ai fondi ristrutturazione quando esiste un piano formale dettagliato relativo al licenziamento (estinzione del rapporto di lavoro) e non vi sono possibilità di recesso realistiche.

OIC 31 e art. 2120 C.C.

L'unico piano a prestazione definita trattato dal codice civile ed illustrato nel principio contabile OIC 31 è il fondo TFR il quale viene contabilizzato secondo le indicazioni dettate dall'art. 2120 C.C., senza considerare ipotesi attuariali nè di attualizzazione dei flussi. Le rivalutazioni del fondo TFR si imputano a conto economico. Infine non vengono fornite indicazioni in merito alla valutazione delle attività a servizio del piano.

I principi contabili italiani disciplinano il caso di attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali e prevedono che il relativo fondo venga iscritto quando gli organi amministrativi della società abbiano approvato il piano di ristrutturazione. Poichè tale fattispecie determina la rilevazione di accantonamenti di diversa natura, l'accantonamento degli oneri relativi deve seguire il criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Aspetti simili: piani a contribuzione definita

Nel caso dei piani a contribuzione definita sia i principi contabili internazionali che i nostri OIC richiedono che il costo previdenziale sia determinato come contribuzione da corrispondere all'ente gestore su base periodica. Il nostro TFR, per la quota maturata dopo la riforma del 2006, si configura come un piano a contribuzione definita.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Piani a prestazione definita	IAS 19. I piani a prestazione definita seguono un calcolo che utilizza il metodo attuariale della proiezione unitaria (<i>projected unit credit method</i>) per determinare l'obbligazione. Il fondo TFR maturato sino alla data della riforma previdenziale (2006) è considerato un piano a prestazione definita.	OIC 31, art. 2120 C.C. Il fondo TFR viene contabilizzato e rivalutato in base alle disposizioni dettate dal codice civile senza considerare le ipotesi attuariali.
Piani a benefici definiti: riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali	IAS 19. Sono variazioni nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti che devono essere registrate nelle altre componenti di conto economico complessivo.	OIC 31, art. 2120 C.C. Le rivalutazioni del fondo TFR o altri fondi similari si imputano al conto economico.
Piani a benefici definiti: tasso di attualizzazione	IAS 19. È basato sui rendimenti di mercato di obbligazioni societarie di elevata qualità.	OIC 31. Non si procede all'attualizzazione dei flussi.
Valutazione delle attività a servizio del piano	IAS 19. Sono valutate al <i>fair value</i> .	Nessuna indicazione.
Indennità per interruzione del rapporto	IAS 19. Sono contabilizzate alla stregua di una passività di tipo pensionistico includendo gli elementi relativi agli incrementi salariali e attualizzate.	OIC 31. Gli accantonamenti relativi a tali indennità sono iscritti per natura quando viene approvato il piano di ristrutturazione.



Crediti

finanziari
e commerciali

Crediti

Premessa

I principi contabili internazionali includono i crediti nella più generale definizione di attività finanziarie che accoglie, tra gli altri strumenti finanziari attivi:

- il diritto contrattuale i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli.

Secondo la definizione dei principi contabili italiani i crediti rappresentano diritti a esigere, a una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/ servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Il codice civile all'art. 2426 c.1 n.8 stabilisce che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e del valore di presumibile realizzo.

La nuova versione del principio contabile nazionale OIC 15 - Crediti che ha recepito le modifiche al codice civile, prevede l'applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato fatte salve alcune eccezioni e l'obbligo di tener conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti se significativo; in questo modo sono state eliminate alcune delle importanti differenze con i principi contabili internazionali.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione l'art. 2426 c.1 n.8 C.C., il principio OIC 15 - Crediti, lo IAS 32 - Strumenti finanziari esposizione in bilancio e l'IFRS 9 - Strumenti finanziari.

Principali differenze

La principale differenza sta nella logica da cui dipende la contabilizzazione iniziale del credito.

IFRS 9

In base ai principi contabili internazionali (IFRS 9) il criterio di classificazione e misurazione dipende principalmente dal "business model" dell'entità e dalle caratteristiche dello strumento (se i flussi finanziari dello strumento sono rappresentati unicamente da pagamenti di capitale e dall'interesse sull'importo del capitale da restituire). Se l'obiettivo del modello di business è quello di detenere lo strumento (il credito) per ricevere i flussi di cassa contrattuali (cosiddetto *Hold to Collect* - "HTC") e questi sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi, il criterio di misurazione è il costo ammortizzato. Deve essere effettuato un apposito test denominato SPPI (*Solely payments of principal and interest*) test per determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi.

Se l'obiettivo del modello di business è quello di detenere lo strumento per ricevere i flussi di cassa contrattuali e per la vendita dello strumento (cosiddetto *Hold to Collect and Sell* - "HTC&S"), e i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale ed interessi, il criterio di misurazione è il *fair value* con contropartita OCI. Per poter determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale ed interessi viene svolto un test specifico denominato SPPI test.

Se l'obiettivo del modello di business è quello di detenere lo strumento per ricevere i flussi di cassa rivenienti dalla sola vendita dello strumento, ossia per finalità di *trading*, il criterio di misurazione è il *fair value* con contropartita conto economico.

Infine ricordiamo che in alcuni casi è concessa la "*fair value option*" (ad esempio per ridurre un *accounting mismatch*) esercitabile all'atto dell'iscrizione ed in modo irrevocabile: anche in questo caso il credito è rilevato a *fair value* con contropartita conto economico.

Art. 2426 C.C. e OIC 15

In base a quanto stabilito prima dal codice civile e successivamente dal principio contabile OIC 15 il criterio generale di valutazione dei crediti è il costo ammortizzato e in nessun caso è ammesso il *fair value* come criterio di valutazione dei crediti.

L'art. 2426 c.1 n.8 C.C. introduce inoltre la necessità di tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti: pertanto al momento della loro rilevazione iniziale è necessario procedere ad un confronto fra il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso d'interesse di mercato. Quest'ultimo corrispondente con il tasso che «[...] sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame» e deve essere determinato massimizzando l'uso di parametri osservabili sul mercato.

In caso di differenza significativa tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato, il valore di rilevazione iniziale del credito dovrà essere calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso d'interesse di mercato, tenendo conto degli eventuali oneri di transazione. Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti possono non essere applicate (deroga prevista dal D.Lgs. 139/2015) in sede di prima applicazione alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Inoltre, in considerazione del postulato generale della rilevanza, possono non essere applicati anche ai crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi e/o se hanno scadenza superiore, nel caso in cui i costi di transazione e le commissioni siano di scarso rilievo.

Anche per quanto riguarda i criteri di svalutazione dei crediti si registrano notevoli differenze tra i due corpi di principi contabili.

IFRS 9

Il modello di svalutazione previsto dall'IFRS 9 si basa sulle "perdite attese" (*Expected Credit Loss*), opportunamente integrato per tener conto di previsioni sulle future condizioni economiche.

Il modello che riflette contabilmente le perdite attese di taluni strumenti finanziari prevede tre livelli di svalutazione diversi in relazione allo stadio cui si trova il credito. A ciascuna fase, in quanto rappresentativa del deterioramento della qualità creditizia dello strumento sono attribuiti livelli crescenti di svalutazione - a seconda che si considerino le perdite attese in un arco temporale definito in 12 mesi ovvero lungo tutta la vita attesa del credito - con diversi criteri di determinazione degli interessi attivi. Secondo questo approccio il progressivo deterioramento del credito conduce al riconoscimento di perdite attese calcolate sull'intera vita dell'attività finanziaria.

È altresì previsto un modello semplificato di impairment per crediti derivanti da canoni di leasing, crediti commerciali e contract assets (IFRS 15) purché non abbiano una significativa componente finanziaria. Per tali crediti non è richiesta, a ciascuna data di riferimento del bilancio, la determinazione se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale, in quanto per tali crediti la valutazione del fondo a copertura delle perdite sarà pari alle perdite attese lungo tutta la durata del credito (*lifetime*).

OIC 15

Nel determinare il presumibile valore di realizzo dettato dall'art. 2426 C.C. il principio OIC 15 consente di effettuare oltre che una valutazione analitica dei crediti che possano aver perso valore anche un processo di valutazione di tipo forfettario qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili.

Il modello di svalutazione si basa sulle perdite sopportate senza alcuna considerazione circa le aspettative future del credito.

Differenze minori

Anche gli aspetti contabili connessi alla cessione dei crediti presentano alcune differenze collegate sia all'approccio metodologico che di carattere meramente valutativo.

IFRS 9

Un'attività finanziaria (o parte di essa) deve essere eliminata dallo stato patrimoniale quando:

- i diritti contrattuali ai flussi finanziari generati dall'attività scadono;
- i diritti contrattuali ai flussi finanziari generati dall'attività e sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti la proprietà dell'attività sono trasferiti;
- pur avendo mantenuto i diritti contrattuali ai flussi finanziari dell'attività, si assume l'obbligo contrattuale a pagare tali flussi finanziari ai beneficiari dell'accordo avendo contemporaneamente trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici inerenti la proprietà dell'attività e soddisfacendo le seguenti condizioni:
 - a. non si ha l'obbligo di corrispondere i flussi di cassa a meno che i flussi di cassa equivalenti dall'attività ceduta non siano incassati;
 - b. è proibito vendere o dare in pegno l'attività se non come garanzia ai destinatari finali;
 - c. l'impresa ha l'obbligo di rimettere i flussi di cassa senza ritardo significativo;
- sostanzialmente tutti i rischi e i benefici non sono né trasferiti né mantenuti ma risulta trasferito il controllo sull'attività.

In tema di trasferimento dei rischi e benefici connessi all'attività finanziaria l'IFRS 9 fornisce esempi specifici:

- se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti la proprietà dell'attività (ad esempio, in caso di vendita incondizionata di un'attività finanziaria), deve eliminare l'attività dal bilancio;
- se l'impresa mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti la proprietà del bene, mantiene l'attività in bilancio (l'operazione è contabilizzata come prestito assistito da garanzia);
- se l'impresa non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti la proprietà del bene, deve determinare se abbia o meno mantenuto il controllo del bene.

Il controllo consiste nella capacità effettiva del possessore di vendere liberamente e unilateralmente l'attività. Pertanto se l'impresa ha perso il controllo, deve eliminare l'attività dal proprio bilancio; se invece ha mantenuto il controllo, mantiene l'attività iscritta in bilancio nella misura in cui continua ad essere coinvolta.

OIC 15

L'approccio di eliminazione previsto dai principi contabili italiani per le attività finanziarie è semplificato rispetto al modello IFRS. La società cancella il credito dal bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali - a titolo meramente esemplificativo - gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Ulteriori semplificazioni riguardano la scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio:

- mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, non prevedendo esplicitamente considerazioni sui benefici;
- non esiste un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto a quanto previsto dal modello IFRS.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Rilevazione iniziale	<p>IFRS 9. Il criterio di misurazione dipende principalmente dal “<i>business model</i>” dell’entità e dalle caratteristiche dello strumento.</p> <p>Identificata la categoria di appartenenza l’attività finanziaria può essere valorizzata al costo ammortizzato ovvero al <i>fair value</i>. La contropartita sarà OCI ovvero conto economico.</p>	<p>Art. 2426 C.C., OIC 15. Il criterio generale è il costo ammortizzato, che in alcune fattispecie precisate dall’OIC 15 coincide con il valore nominale.</p>
Test SPPI “solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding”:	<p>L’“SPPI test” quindi ha l’obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale ed interessi.</p>	<p>Non previsto.</p>
Esenzioni dall’applicazione del costo ammortizzato	<p>IAS 8. Solo in casi di effetti non rilevanti.</p>	<p>OIC 15. Il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi; o - quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Differenze minori	IFRS	OIC
Cessione dei crediti (aspetti generali)	<p>IFRS 9. Le condizioni richieste per poter eliminare contabilmente i crediti fanno riferimento alla scadenza o al trasferimento dei flussi di cassa, al trasferimento dei rischi e benefici (entro certe condizioni) ed infine al trasferimento del controllo sull’attività.</p> <p>Non ammesso.</p> <p>Previsto contabilizzazione del coinvolgimento residuo.</p>	<p>OIC 15. L’approccio risulta meno complesso. La società cancella il credito dal bilancio quando si estinguono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito oppure quando si trasferisce sia la titolarità del credito e sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.</p> <p>Concesso di cancellare i crediti anche quando alcuni rischi sono stati trattenuti tramite l’iscrizione di un fondo rischi.</p> <p>Non ammesso.</p>

Attività
non
finanziarie



a. Rimanenze

Premessa

Le rimanenze sono costituite da attività:

- destinate alla vendita nel corso dell'attività ordinaria dell'impresa;
- in lavorazione nel corso di processi produttivi di beni destinati alla vendita;
- sotto forma di materiali o beni da utilizzare nel processo produttivo o nella prestazione di servizi.

I principi contabili internazionali dedicano inoltre un apposito documento (IAS 41) alle rimanenze relative alle attività biologiche.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il Codice Civile sezione IX del Titolo V del Libro V (art. 2426 c.1 n.9 e n.10), il principio OIC 13 - Rimanenze, il principio internazionale IAS 2 e IAS 41.

Principali differenze

Le principali e forse uniche differenze tra i principi internazionali e il nostro codice civile ed il principio OIC 13 riguardano le regole di valutazione.

Il codice civile all'art. 2426 c.1 n.9 e n.10 stabilisce che le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore desumibile dall'andamento del mercato, se inferiore; il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.

Il costo può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" (LIFO) o "ultimo entrato, ultimo uscito" (FIFO). Inoltre se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza, per categorie di beni deve essere indicata in nota integrativa.

In base allo IAS 2 le rimanenze sono iscritte al minore tra costo e valore netto di realizzo.

Il valore netto di realizzo è definito come ricavo di vendita atteso meno la totalità dei costi aggiuntivi necessari al completamento dei beni e ai costi di vendita.

Il costo è determinato in base al metodo FIFO o del costo medio ponderato. Il metodo LIFO non è ammesso. In caso di successivi aumenti di valore devono essere reintegrate le svalutazioni precedenti.

Il costo di acquisto delle rimanenze in base al codice civile (art. 2426 c.1 n.1 e n.9) ed all'OIC 13 comprende anche gli oneri accessori mentre il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Vengono precisati i parametri di ripartizione dei costi generali di produzione e precisato che sono esclusi i costi di distribuzione.

Lo IAS 2 precisa che le componenti del costo di acquisto includono gli oneri accessori quali le imposte e dazi, i costi di trasporto e di movimentazione materiali e gli altri costi direttamente imputabili.

Il costo di produzione include sia i costi direttamente correlati alle unità prodotte come il lavoro diretto, sia una quota delle spese generali di produzione, fisse e variabili, che vengono sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti, quota che viene determinata sulla base di una ripartizione sistematica.

Inoltre anche gli oneri relativi al finanziamento sono inclusi nel costo delle rimanenze in alcune limitate circostanze illustrate nel principio IAS 23 - Oneri finanziari.

Infine in talune circostanze può essere utilizzato il metodo del costo standard o il metodo del prezzo al dettaglio (*retail method*); queste due tecniche di valutazione sono accettate anche dal principio OIC 13.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Rimanenze - configurazioni di costo	IAS 2. LIFO vietato - FIFO ammesso - Costo medio ponderato ammesso.	OIC 13. Ammesso anche il LIFO.
Attività biologiche	IAS 41. Devono essere valutate al momento della contabilizzazione iniziale e ad ogni chiusura di bilancio al <i>fair value</i> meno i costi stimati fino al punto di vendita. Tutte le variazioni del <i>fair value</i> devono essere imputate al conto economico nell'esercizio in cui si verificano.	Non previsto.

b. Lavori in corso

Premessa

Come già sottolineato nel capitolo dedicato ai ricavi, l'IFRS 15 ha modificato la logica di fondo della revenue recognition richiedendo che un'entità riconosca nel suo bilancio i ricavi dal trasferimento di beni e servizi promessi ai clienti per un importo che rifletta il valore del corrispettivo che l'entità ha diritto di ricevere in cambio dei beni o servizi.

Quindi l'IFRS 15 sostituisce i precedenti standard ed interpretazioni che regolavano la contabilizzazione dei ricavi (IAS 18 - Ricavi, IAS 11 - Lavori in corso su ordinazione, IFRS 13 - Programmi di fidelizzazione della clientela, IFRIC 15 - Accordi per la costruzione di immobili, IFRIC 18 - Cessioni di attività da parte della clientela e SIC 31 - Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari).

Di fatto l'IFRS 15 prevede un unico approccio articolato in cinque fasi (individuazione del contratto, individuazione delle obbligazioni di fare, determinazione ed allocazione del prezzo ed infine contabilizzazione del ricavo) per rilevare contabilmente qualsiasi tipo di ricavi da contratti con la clientela che possono essere alternativamente contabilizzati in uno specifico momento in cui il controllo del bene o servizio risulta trasferito al cliente (c.d. *point in time*) ovvero man mano che si adempie l'obbligazione di fare trasferendo l'attività o il servizio al cliente (c.d. *over time*). Quindi introduce un modello contabile di rilevazione che non si basa tanto sul trasferimento dei rischi e benefici ma trae origine dal trasferimento del controllo.

Il codice civile all'art. 2426 c.11 C.C. stabilisce che i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza e l'OIC 23 ne declina il senso trattando dei lavori in corso su ordinazione.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione l'art. 2426 c.11 C.C., il principio OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione e l'IFRS 15 - Ricavi da contratti con la clientela.

Principali differenze

La prima importante differenza consiste nella classificazione e rappresentazione; infatti in base agli IFRS i componenti positivi di reddito, che emergono dalla valutazione delle commesse secondo la percentuale di completamento, sono rilevati come ricavi dell'esercizio in contropartita ad un credito oppure una "attività derivante da contratto" laddove il corrispettivo maturato non sia ancora esigibile. In base invece alla struttura dello stato patrimoniale fornita dall'art. 2424 C.C., i lavori in corso su ordinazione devono essere presentati tra le voci delle rimanenze mentre gli acconti o il fatturato di rata vengono iscritti nell'attivo alla voce crediti verso clienti con contropartita nel passivo nella voce acconti. Al momento della fatturazione definitiva dei lavori gli acconti sono stornati con contropartita la rilevazione del ricavo alla voce A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni. Inoltre la variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva, rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio, è rilevata alla voce A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

Altre differenze tra i due principi riguardano i criteri di misurazione delle commesse; secondo i principi contabili internazionali, quando sono soddisfatti i criteri per la rilevazione dei ricavi *over time*, l'unico metodo di misurazione è quello della percentuale di completamento che può far riferimento agli *output* ossia ad un'osservazione e rilevazione diretta del valore dei beni e dei servizi trasferiti alla data di rendicontazione nel contesto della commessa complessiva ovvero agli *input* della commessa intesi come tempi, costi o altre risorse impiegate nella produzione rispetto al totale di quelli stimati per il completamento della stessa.

Secondo l'OIC 23 le condizioni al verificarsi delle quali una commessa ultrannuale deve essere contabilizzata applicando il criterio della percentuale di completamento, non corrispondono esattamente a quelle previste dall'IFRS 15 per la contabilizzazione dei ricavi *over time*.

In particolare ci riferiamo al fatto che in certi casi l'IFRS 15 prevede la contabilizzazione over time solo se i) il bene in fase di realizzazione non presenta un uso alternativo e ii) l'entità ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata.

La prima di queste due condizioni non trova una analoga previsione nell'OIC 23. Nel principio contabile italiano le commesse sono definite come contratti che hanno ad oggetto la realizzazione di un'opera secondo le specifiche tecniche impartite dal committente tuttavia l'eventuale presenza di un "uso alternativo" non è ostativa all'applicazione della percentuale di completamento.

Altra differenza è connessa al fatto che secondo l'OIC 23, oltre al metodo della percentuale di completamento, per le commesse di durata inferiore ai 12 mesi vi è la facoltà di applicare il criterio della commessa completata. In ambito IFRS invece, la durata dei contratti non è rilevante, pertanto anche per i contratti di breve durata, qualora ne ricorrano i presupposti, i ricavi devono essere contabilizzati con il criterio della percentuale di completamento. Altre due importanti differenze riguardano il trattamento - non sempre allineato - usato per rilevare i costi per l'ottenimento della commessa e quelli per l'adempimento della stessa che in linea di principio possono essere considerati alla stregua di attività a determinate condizioni stabilite dall'IFRS 15 mentre rappresentano costi da imputare alla commessa secondo le regole dettate dall'OIC 23.

Più specificamente i costi incrementali sostenuti per l'ottenimento della commessa in base agli IFRS devono essere rilevati nelle attività se ci si aspetta di recuperarli mentre se si tratta di costi da sostenere indipendentemente dall'ottenimento della commessa vanno spesi a conto economico a meno che non possano essere riaddebitati al committente. Per questi costi l'OIC 23 stabilisce che siano inclusi nei costi diretti o indiretti della commessa se sono rispettate determinate condizioni, tra cui il fatto che l'acquisizione della commessa avvenga nello stesso esercizio in cui i costi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell'esercizio e quella della preparazione del bilancio ovvero essa sia ragionevolmente certa alla data della preparazione del bilancio.

Anche i costi sostenuti per l'adempimento della commessa devono essere considerate attività se sono soddisfatte tutte le condizioni:

- i costi sono direttamente correlati al contratto;
- i costi consentono alla entità di disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzare per adempiere le obbligazioni di fare in futuro; e
- si prevede che i costi saranno recuperati.

Differenze minori

Gli OIC stabiliscono che quando è probabile che i costi totali di commessa eccederanno i ricavi totali (c.d. commesse con margine negativo) la perdita attesa deve essere immediatamente rilevata a decremento dei lavori in corso. Il principio IFRS 15 non tratta specificamente dell'argomento e pertanto occorre fare riferimento allo IAS 37 che tratta dei c.d. contratti onerosi, vale a dire quelli in cui i costi necessari per far fronte alle obbligazioni contrattuali supereranno i benefici futuri e stabilisce la necessità di accantonare a un fondo rischi come minimo la penale per l'inadempimento o se minore l'eccesso dei costi - rispetto ai ricavi - per eseguire il contratto stesso.

Aspetti simili

Non si ravvisano differenze nella rilevazione dei ricavi di commessa infatti sia in ambito OIC che IFRS i ricavi di commessa devono comprendere:

- l'importo dei ricavi contrattuali;
- le varianti successive e revisione prezzi nella misura in cui siano probabili.

Inoltre se nel contratto esiste una componente di finanziamento significativa è da incorporare dai ricavi.

Infine anche i costi per l'adempimento della commessa sono rilevati in entrambi i principi tra le attività al verificarsi di determinate condizioni ed in funzione dell'avanzamento della commessa.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Classificazione e rappresentazione	IFRS 15. I ricavi di commessa sono rilevati nella voce ricavi dell'esercizio.	OIC 23, art. 2425 C.C. Le variazioni di valore delle commesse sono rilevate nella voce A.3 <i>variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i> .
Misurazione	IFRS 15. Occorre applicare il metodo della percentuale di completamento se sono soddisfatte le condizioni per la rilevazione dei ricavi <i>over time</i> .	OIC 23. I criteri per l'applicazione della percentuale di completamento non sono esattamente gli stessi previsti dall'IFRS 15 per la rilevazione dei ricavi <i>over time</i> . Inoltre per le commesse di durata inferiore ai 12 mesi si può scegliere se applicare: <ul style="list-style-type: none"> - il metodo della percentuale di completamento; oppure - il metodo della commessa completata.
Costi per l'ottenimento della commessa	IFRS 15. Rilevati come attività se si tratta di costi che non sarebbero stati sostenuti se la società non avesse ottenuto il contratto e se ritenuti recuperabili.	OIC 23. Inclusi nei costi diretti o indiretti di commessa a determinate condizioni.
Differenze minori	IFRS	OIC
Commesse con margine negativo	IFRS 15. Non trattato specificamente si rimanda a IAS 37.	OIC 23. Se è probabile che la commessa risulti con margine negativo la perdita deve essere immediatamente rilevata a decremento dei lavori in corso.

c. Immobili, impianti e macchinari

Premessa

In linea di principio, sia nel corpo dei principi internazionali sia negli OIC, è stabilito che le immobilizzazioni materiali sono rilevate in bilancio tra le attività immobilizzate quando è probabile che i benefici economici futuri riferibili al bene saranno goduti dall'impresa e il costo del bene per l'impresa può essere attendibilmente determinato. La rilevazione iniziale, in genere, avviene alla data in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito e quindi vi è il passaggio di controllo dal venditore all'acquirente.

Il codice civile all'art. 2424 C.C. e 2426 c.1 n.1 e 2 C.C. prevede che le immobilizzazioni siano iscritte in un'apposita classe dello stato patrimoniale e declinate in base alla natura delle principali categorie di beni che le rappresentano. Stabilisce inoltre che siano valutate al costo di acquisto o di produzione computando nel costo di acquisto anche gli oneri accessori e nel costo di produzione tutti i costi direttamente ed indirettamente imputabili al prodotto ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. Dispone, infine, che le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Documenti posti a confronto

Nell'analisi che segue sono stati posti a confronto i seguenti documenti IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari, l'OIC 16 - Immobilizzazioni materiali e l'art. 2426 c.1. n.1 e 2 del codice civile.

Principali differenze

Le differenze più significative tra i due principi riguardano prevalentemente la misurazione dei beni e quindi la natura dei costi che possono essere presi in considerazione nel costo di acquisto e/o di produzione del bene nonché l'utilizzo del *fair value* come metodo di misurazione successiva.

Infatti in base allo IAS 16 le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione che comprende tutti i costi necessari per rendere il bene pronto per l'uso. Se applicabile, occorre includere anche la stima iniziale dei costi di smantellamento e rimozione del bene, quando rappresentano una passività ai sensi dello IAS 37, nonché di ripristino del sito. Al contrario l'OIC 16 non consente di capitalizzare né i costi di smantellamento né quelli di ripristino del sito che saranno oggetto di un apposito accantonamento.

In base allo IAS 16 il costo relativo ad un significativo intervento di manutenzione su un bene o su di una parte significativa di esso che viene sostenuto ad intervalli regolari nel tempo e che di solito determina anche le parti del cespite da sostituire, può essere capitalizzato nel valore del cespite svalutando allo stesso tempo la quota residua della precedente manutenzione o la parte del bene che è stata sostituita. I costi per miglioramenti di performance o di resa dell'attività non sono invece capitalizzabili.

Secondo l'OIC 16 i costi per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti sono capitalizzabili nel valore dell'attività, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile; tali costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene. Per quel che concerne invece le spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, le c.d. manutenzioni cicliche, l'OIC 31 stabilisce che nel conto economico vengano stanziati accantonamenti periodici suddividendoli nei vari esercizi in base ad appropriati parametri che riflettono il principio di competenza e la spesa complessiva prevista per l'intervento di manutenzione ciclica.

Infine nell'ambito dei principi contabili internazionali in tema di misurazioni successive del bene sono previsti due modelli: il modello del costo, che prevede che un bene sia contabilizzato al costo al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore,

ed il modello del costo rivalutato, che prevede la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali al *fair value*. Se si sceglie il modello del costo rivalutato, esso deve essere applicato all'intera categoria di immobilizzazioni materiali. In base agli OIC ed alle disposizioni del codice civile, le rivalutazioni non sono permesse ad eccezione di quelle autorizzate da leggi speciali.

Differenze minori

Una delle differenze minori riguarda l'obbligo o meno di capitalizzare gli oneri finanziari: infatti in base allo IAS 16 gli oneri finanziari sostenuti per la sua fabbricazione devono essere capitalizzati se il bene possiede le caratteristiche che ne giustificano la capitalizzazione, mentre in base agli OIC

ed all'art.2426 del codice civile gli oneri finanziari per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, possono essere capitalizzati.

Aspetti simili

Gli aspetti infine che rendono simili entrambi gli approcci contabili riguardano il criterio di ammortamento, che fa riferimento alla vita utile delle componenti significative del bene, ed il costo iniziale del bene, che deve essere attualizzato nel caso in cui il pagamento del bene sia differito nel tempo.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differente i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Costi di smantellamento e rimozione dei beni	IAS 16. Il costo comprende la stima dei costi di smantellamento e rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste.	OIC 16. Non consentito capitalizzare sul bene tali costi. OIC 31. Tali costi sono accantonati in un apposito fondo oneri.
Costi di ampliamento ed ammodernamento	IAS 16. Divieto di capitalizzazione, a meno che il metodo di ammortamento del cespite per componenti evidenzia che una parte dell'immobilizzazione è da sostituire. I costi per miglioramenti di performance o di resa dell'asset non sono capitalizzabili.	OIC 16. I costi per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti sono capitalizzabili nel valore dell'asset a certe condizioni.
Manutenzioni cicliche	IAS 16. Il costo della sostituzione di una parte di un elemento è capitalizzabile nel valore contabile se i criteri di rilevazioni sono soddisfatti.	OIC 16, OIC 31. I costi per le manutenzioni cicliche sono accantonati in un apposito Fondo Oneri in base a parametri che riflettano la loro competenza.
Misurazioni successive	IAS 16. Consentito il modello del costo rivalutato tramite utilizzo del <i>fair value</i> come criterio di misurazione successiva se applicato all'intera categoria di beni.	OIC 16. Non previsto il modello del costo rivalutato.
Differenze Minori	IFRS	OIC
Capitalizzazione di oneri finanziari	IAS 16. Obbligo di capitalizzazione per le attività che possiedono le caratteristiche che la giustificano.	OIC 16. Tra i costi delle immobilizzazioni è possibile includere gli oneri finanziari.

d. Attività immateriali escluso avviamento

Premessa

Quella delle immobilizzazioni immateriali è forse l'area dove sussistono ancora significative e concettuali differenze tra i due corpi dei principi contabili. Queste diversità riguardano sia le tipologie di attività immateriali per le quali è consentita la capitalizzazione sia la misurazione successiva ivi incluso la stima della vita utile del processo di ammortamento.

Il codice civile agli art. 2424 e art. 2426 c.1, n.1 e n.2 prevede che le immobilizzazioni siano iscritte in un'apposita classe dello stato patrimoniale e declinate in base alla natura delle principali categorie di beni che le rappresentano. Stabilisce inoltre che siano valutate al costo di acquisto o di produzione computando nel costo di acquisto anche gli oneri accessori ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. Dispone infine che le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo siano sistematicamente ammortizzate in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Il c.1 n.5 dell'art. 2426 C.C. tratta specificamente dei costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo aventi utilità pluriennale che possono essere iscritti solo con il consenso del collegio sindacale. I primi devono essere ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni i secondi tendenzialmente secondo la loro vita utile; se non è possibile stimare attendibilmente la loro vita utile sono ammortizzati per un periodo che non supera i cinque anni.

Nei principi contabili internazionali le attività immateriali ricadono nell'ambito di applicazione dello IAS 38. La capitalizzazione degli oneri pluriennali è consentita limitatamente ai costi di sviluppo che soddisfano delle condizioni specificate dal principio IAS 38.

Documenti posti a confronto

Nell'analisi che segue sono stati posti a confronto i seguenti documenti IAS 38 - Immobilizzazioni immateriali, l'OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali e gli art. 2424 e 2426 del codice civile.

Principali differenze

Le differenze più significative tra i due corpi di principi riguardano prevalentemente la rilevazione iniziale delle attività immateriali e quindi la natura dei beni intangibili che possono essere capitalizzati, l'utilizzo del "costo rivalutato" come metodo di misurazione successiva ed i criteri di ammortamento.

Come sottolineato in premessa il codice civile (art. 2426 c.1 n.5) e quindi il principio OIC 24 stabiliscono che possono essere capitalizzati, sia pure con alcune restrizioni, i costi di impianto e di ampliamento; tali costi includono i costi di pubblicità quando assimilabili ai costi di *start up* e/o costituzione di una nuova linea di business quali ad esempio i costi per l'apertura di una nuova infrastruttura ovvero quelli per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio. Le caratteristiche che devono essere soddisfatte per procedere alla capitalizzazione di questa categoria di attività immateriali sono:

- la dimostrazione della loro utilità futura;
- l'esistenza di una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- una ragionevole certezza della loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

I principi contabili internazionali vietano la capitalizzazione dei c.d. oneri pluriennali. Nell'ambito dei principi contabili internazionali in tema di misurazioni successive, il modello del costo prevede che un bene sia contabilizzato al costo al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore mentre il modello del costo rivalutato prevede la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali al *fair value* se tale valore può basarsi su prezzi esistenti in un mercato attivo (estremamente raro nella prassi). Se si sceglie il modello del costo rivalutato esso deve essere applicato all'intera categoria di immobilizzazioni immateriali. In base agli OIC ed alle disposizioni del codice civile le rivalutazioni non sono permesse ad eccezione di quelle autorizzate da leggi speciali.

In merito all'ammortamento delle attività immateriali lo IAS 38 distingue le attività immateriali che hanno una vita utile determinabile da quelle che hanno una vita indeterminata (come ad esempio l'avviamento o talvolta i marchi). Solo le prime sono sottoposte al processo di ammortamento, mentre quelle a vita utile indefinita non sono ammortizzate bensì sottoposte alla verifica della recuperabilità di valore (c.d. *Impairment test*) con cadenza almeno annuale. Né il codice civile né il principio OIC 24 prevedono l'esistenza di attività immateriali a vita utile indefinita bensì, in taluni casi in cui potrebbe risultare difficoltoso stimare attendibilmente la vita utile, i principi ne definiscono un periodo massimo di ammortamento; anche l'avviamento viene ammortizzato e l'*impairment test* si effettua esclusivamente in presenza di indicatori di perdita di valore.

Differenze minori

Una delle differenze minori riguarda il trattamento e le condizioni per la capitalizzazione delle c.d. attività immateriali generate internamente come i costi di sviluppo. In presenza di tali fattispecie, e qualora siano rispettati i requisiti, lo IAS 38 impone la capitalizzazione dei costi legati allo sviluppo del prodotto mentre l'OIC 24 ne dà la facoltà e non l'obbligo.

Aspetti simili

Per tutti gli altri aspetti esiste una sostanziale convergenza tra l'OIC 24 e lo IAS 38.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differente i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Oneri pluriennali	IAS 38. Divieto di capitalizzazione.	OIC 24. Con alcune limitazioni possono essere capitalizzati: <ul style="list-style-type: none"> - costi di impianto ed ampliamento; - costi per apertura di una nuova infrastruttura o per l'introduzione di un nuovo servizio/prodotto (incluso i costi di pubblicità).
Attività immateriali a vita utile indefinita	IAS 38. È previsto che alcune attività abbiano una vita utile indefinita, per queste attività non si applica l'ammortamento ma viene effettuato un <i>impairment test</i> con cadenza almeno annuale o con maggior frequenza in presenza di indicatori di perdita di valore.	OIC 24. Non sono previste attività immateriali a vita utile indefinita. Tutte le attività immateriali sono sottoposte al processo di ammortamento. L'avviamento è ammortizzato in base alla vita utile, che non può eccedere i 20 anni. Se questa è indeterminata l'avviamento è ammortizzato per un periodo non superiore a 10 anni.
Misurazioni successive	IAS 38. Consentito il modello del costo rivalutato tramite utilizzo del <i>fair value</i> come criterio di misurazione successiva in presenza di un mercato attivo (raro).	OIC 24. Le rivalutazioni non sono permesse ad eccezione di quelle autorizzate da leggi speciali.
Differenze minori	IFRS	OIC
Costi di sviluppo	IAS 38. Obbligo di capitalizzare ed ammortizzare i costi di sviluppo solo se sono soddisfatte le condizioni richieste dal principio.	OIC 24 e art. 2426 c.5 C.C.. I costi di sviluppo che soddisfano le condizioni richieste possono essere iscritte nell'attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale.

e. Perdite di valore di attività immobilizzate

Premessa

Sia i principi contabili internazionali sia gli OIC stabiliscono che qualora si manifestino degli indicatori che segnalino inefficienze e obsolescenza, performance non soddisfacenti, diminuzioni del valore di mercato delle attività, aumenti dei tassi di interesse di mercato o significativi cambiamenti esterni con impatti negativi per l'attività operativa, la società deve procedere con l'*impairment test*. Questo procedimento consiste nella comparazione tra il valore contabile dell'attività immobilizzata o della UGC - unità generatrice di cassa (ovvero l'insieme di beni che rappresentano il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività) e il suo valore recuperabile. La necessità di individuare una UGC sorge quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni (es. avviamento, costi di sviluppo, etc.).

Entrambi i *framework* contabili contengono delle disposizioni analoghe per la determinazione del valore recuperabile, che è il maggiore tra il *fair value* al netto dei costi di dismissione e il valore d'uso dell'immobilizzazione o della unità generatrice di cassa oggetto di valutazione.

Il codice civile all'art. 2426 c.3 stabilisce che *"l'immobilizzazione che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato con il metodo del costo deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, tranne nel caso dell'avviamento"*.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione l'art. 2426 c.3 C.C., il principio OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e lo IAS 36 - Perdite di valore delle attività non correnti.

Principali differenze

Una differenza di impostazione riguarda l'*impairment test* delle attività c.d. a vita utile indefinita. Come noto i principi contabili internazionali riconoscono l'esistenza di attività che potrebbero avere una vita utile non determinabile. Per queste attività (come ad esempio l'avviamento o alcuni marchi e tutte le immobilizzazioni immateriali non ancora disponibili all'uso), che non vengono sottoposte ad ammortamento, è necessario procedere a una verifica annuale per accertare l'esistenza di una perdita di valore. Né il codice civile né i principi contabili OIC prevedono l'esistenza di attività immateriali a vita utile indefinita.

Altra differenza importante riguarda i modelli per la determinazione del valore recuperabile: un unico modello in base agli IFRS un modello simile agli IFRS ed uno semplificato per le aziende che hanno minori dimensioni secondo i principi contabili nazionali. Più specificatamente, le microimprese e le società che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata possono adottare un approccio semplificato in base al quale il valore recuperabile è basato sulla capacità di ammortamento, o se maggiore sul *fair value*. La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Aspetti simili

Sia nei principi contabili internazionali che negli OIC l'eventuale svalutazione dovuta alla perdita di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze

IFRS

OIC

Principi generali

IAS 36. Un'impresa deve considerare annualmente l'esistenza di segnali che suggeriscano una perdita di valore delle attività. In caso positivo, le attività devono essere sottoposte a controllo per perdita di valore.

Inoltre è prevista la verifica mediante impairment test annuale della recuperabilità del valore dell'avviamento, delle immobilizzazioni a vita utile indefinita e delle attività immateriali in corso.

OIC 9. Prevista la verifica del controllo per perdita di valore nel caso in cui vi siano indicatori ma non è prevista l'esistenza di attività immateriali a vita utile indefinita.


Determinazione del valore

IAS 36. È ammesso un unico modello per la determinazione del valore recuperabile. È vietato utilizzare il metodo basato sulla capacità di ammortamento.

OIC 9. Per le imprese di minori dimensioni, ma non se predispongono il bilancio consolidato, l'OIC 9 prevede il cosiddetto modello semplificato attraverso il quale il valore d'uso è inteso come capacità di ammortamento.

Debiti

finanziari
e commerciali



Debiti finanziari e commerciali

Premessa

I principi contabili internazionali definiscono i debiti nell'ambito di un'accezione più ampia che riguarda le passività finanziarie in genere; una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia un'obbligazione contrattuale:

- a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
- a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o
- un contratto, che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, quale:
 - un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
 - un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale dell'entità.

Secondo la definizione dei principi contabili italiani i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. I debiti differiscono invece dai fondi per rischi ed oneri e dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.

Il codice civile all'art. 2426 c.1 n.8 stabilisce che i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione l'art. 2426 c.1 n.8 C.C., il principio OIC 19 - Debiti, lo IAS 32 - Strumenti finanziari esposizione in bilancio e l'IFRS 9 - Strumenti finanziari.

Principali differenze

Le principali differenze tra i due corpi di principi contabili riguardano la rilevazione iniziale e conseguente valutazione dei debiti anche con riferimento alla fattispecie degli strumenti finanziari composti (parte debito e parte patrimonio netto) e degli strumenti estinti con un numero variabile di azioni proprie della società. Infine in base ai principi contabili nazionali è possibile in taluni casi derogare all'applicazione del costo ammortizzato.

IFRS 9

In base ai principi contabili internazionali (IFRS 9) le passività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente misurate in base al costo ammortizzato a meno che non debbano essere misurate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, in quanto richiesto dal principio, come nel caso dei derivati o per scelta della società, all'atto della designazione iniziale al fine di evitare "accounting mismatch". Le passività misurate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, rilevano nelle altre componenti del conto economico complessivo, la porzione di valore imputabile alla variazione del rischio credito della passività.

Art. 2426 C.C. e OIC 19

In base a quanto stabilito prima dal codice civile e successivamente dal principio contabile OIC 19 il criterio generale di valutazione dei debiti è il costo ammortizzato e in nessun caso è ammesso il *fair value* come criterio di valutazione. L'art. 2426 c.1 n.8 C.C. introduce inoltre la necessità di tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti: pertanto al momento della loro rilevazione iniziale è necessario procedere ad un confronto fra il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso d'interesse di mercato. Quest'ultimo corrispondente con il tasso che "[...] sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame" e deve essere determinato massimizzando l'uso di parametri osservabili sul mercato.

In caso di differenza significativa tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e tasso di mercato, il valore di rilevazione iniziale del debito dovrà essere calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso d'interesse di mercato, tenendo conto degli eventuali oneri di transazione. Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti possono non essere applicate (deroga prevista dal D.Lgs. 139/2015 in sede di prima applicazione) alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Inoltre, in considerazione del postulato generale della rilevanza, possono non essere applicati anche ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi e/o se hanno scadenza superiore, nel caso in cui i costi di transazione e le commissioni siano di scarso rilievo.

Differenze minori

Nel caso in cui lo strumento di debito incorpora anche uno strumento di patrimonio netto come accade nelle obbligazioni convertibili, i principi contabili internazionali prevedono che si utilizzi una "contabilizzazione separata" per i debiti convertibili quando la conversione consiste in un ammontare prestabilito di denaro per un numero fisso di azioni.

Il corrispettivo incassato al momento dell'emissione è allocato a due elementi distinti:

- il diritto di conversione in azioni (*call option* concessa al portatore del titolo) contabilizzato nel patrimonio netto;
- la componente di debito vero e proprio contabilizzato tra le passività al suo *fair value* determinato mediante attualizzazione dei flussi contrattuali al tasso di mercato applicabile a obbligazioni non convertibili.

Il principio OIC 19 non tratta in modo specifico degli strumenti di debito convertibili ma rimanda all'OIC 32 - Strumenti finanziari derivati; in base a questo documento occorre separare la componente di conversione in azioni trattandola alla stregua di un derivato incorporato che andrà rappresentato al suo *fair value* e valutare al costo ammortizzato il contratto primario che lo ospita ossia il debito finanziario.

Per quanto riguarda lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini che non determinano un'estinzione del debito originario, le commissioni di *up front fee* riconosciute al lender a fronte delle variazioni dei flussi di cassa impattano immediatamente il conto economico in base all'IFRS 9 mentre vengono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata in base all'OIC 19.

Aspetti similari

Gli aspetti sui quali i due corpi di principi risultano allineati riguardano la considerazione del fattore temporale (se significativo) nell'ambito della valutazione al costo ammortizzato e la rappresentazione delle operazioni di smobilizzo. In particolar modo quelle legate alle operazioni di rinegoziazione o ristrutturazione dei debiti; in questi casi come noto una modifica di un ente finanziatore tale per cui i termini del nuovo accordo risultino significativamente differenti rispetto ai precedenti determina di fatto l'estinzione del vecchio finanziamento e l'accensione di uno nuovo. Queste ristrutturazioni da un punto di vista contabile comportano differenti contabilizzazioni a seconda che si sostanzino in un'effettiva estinzione del prestito ed accensione di uno nuovo ovvero una modifica del prestito originario.

L'IFRS 9 stabilisce che i termini risultano sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini - utilizzando il tasso di interesse effettivo originario - si discosta come minimo del 10 per cento rispetto al valore attualizzato dei flussi finanziari residui della passività originaria; la differenza tra i due flussi attualizzati rappresenta l'utile o la perdita da modifica.

Sia in base ai principi contabili internazionali che in base agli OIC, se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono considerati come un'estinzione del debito originario, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o perdita connessa all'estinzione.

Infine per quanto concerne gli aspetti legati alla contabilizzazione della estinzione anticipata dei debiti in entrambi i principi la differenza tra l'ammontare ricevuto e il valore contabile della passività viene contabilizzata a conto economico.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Rilevazione iniziale	<p>IFRS 9. Le passività finanziarie sono rilevate al <i>fair value</i> e successivamente misurate in base al costo ammortizzato a meno che non debbano essere misurate al <i>fair value</i> rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in quanto richiesto dal principio o poichè detenute per la vendita.</p> <p>È possibile anche misurare i debiti a <i>fair value</i> utilizzando la <i>fair value</i> option al fine di evitare "accounting mismatch".</p>	<p>OIC 19. I debiti devono essere rilevati secondo le regole di valutazione del costo ammortizzato basato sulla metodologia del tasso di interesse effettivo. I debiti commerciali con scadenza superiore ai dodici mesi, sui quali non siano corrisposti interessi ovvero siano applicati tassi di interesse significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, devono essere rilevati inizialmente al loro valore attuale.</p> <p>Non è ammessa la valutazione al <i>fair value</i> dei debiti.</p>
Differenze minori	IFRS	OIC
Esenzioni dall'applicazione del costo ammortizzato	<p>IAS 8. Solo in caso di effetti non rilevanti.</p>	<p>OIC 19. Il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; o - nel caso di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Obbligazioni convertibili	<p>IAS 32, IFRS 9. Si utilizza una "contabilizzazione separata" per i debiti convertibili quando la conversione consiste in un ammontare prestabilito di denaro per un numero fisso di azioni.</p>	<p>OIC 19. Non regola specificamente la fattispecie e rimanda all'OIC 32.</p>
Up front fees in caso di rinegoziazione che non elimina il precedente debito	<p>IFRS 9. Le <i>up front fees</i> devono essere rilevate immediatamente a conto economico.</p>	<p>OIC 19. Vengono ammortizzate lungo il restante termine della passività modificata.</p>

Debiti

non
finanziari

a. Fondi per rischi ed oneri

Premessa

I criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei fondi per rischi ed oneri sono oggetto di specifici documenti sia in ambito OIC (OIC 31) sia in ambito IFRS (IAS 37). Per prassi si distinguono i fondi per rischi, che sono passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati, dai fondi per oneri che sono passività di natura determinata ed esistenza certa in cui è incerta la data di sopravvenienza e l'importo è stimato. I due documenti non presentano differenza significative adottando un approccio similare per lo stanziamento di passività che via via sono definite probabili, possibili o remote.

In particolare l'art. 2423 - bis c.1 n.4 C.C. prevede che *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”* mentre l'art. 2424 - bis al terzo c. del C.C. stabilisce che *“Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.”*

Documenti posti a confronto

La disamina delle differenze contabili sui fondi per rischi ed oneri ha posto a confronto l'art. 2423 - bis c.3 C.C., l'OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e TFR e lo IAS 37 - Passività potenziali.

Principali differenze

Forse la differenza più importante tra i due principi è legata alle condizioni richieste per iscrivere un accantonamento. Più specificamente lo IAS 37 subordina l'accantonamento al soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- l'impresa ha un'obbligazione corrente per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi passati;
- è probabile che tale fuoriuscita di risorse sia richiesta all'impresa per l'adempimento dell'obbligazione; e

- può essere ragionevolmente stimato l'ammontare dell'obbligazione.

Stabilisce inoltre che un'obbligazione corrente sorge a seguito di un evento di natura obbligatoria e può assumere la forma di obbligazione legale o obbligazione implicita. Un fatto vincolante non lascia all'impresa alcuna alternativa realistica all'adempimento dell'obbligazione che ne deriva. Se l'impresa può evitare un costo futuro grazie ad azioni future, essa non ha un'obbligazione corrente e non deve costituire alcun fondo. Un fondo è contabilizzato per obbligazioni già assunte alla data di bilancio o relative ad eventi già accaduti alla stessa data, ma di indefinito ammontare.

L'OIC 31 pur considerando alcuni aspetti legati alla natura del debito ed alla sua esistenza certa o quantomeno probabile non declina in modo specifico quali condizioni debbano essere rispettate.

In base ai principi contabili internazionali il valore riconosciuto come fondo deve rappresentare la migliore stima del costo minimo richiesto per l'adempimento dell'obbligazione alla data del bilancio. Se si prevede un intervallo di possibili stime e nessun ammontare è più probabile di un altro, per valutare la passività si può usare un valore mediano. Infine l'impresa deve aggiornare i flussi di cassa previsti tramite un tasso di sconto privo di rischio, se l'effetto è significativo.

Anche gli OIC consentono, sia pure non come obbligo e limitatamente ai fondi per oneri, l'attualizzazione dei flussi relativi ai fondi per i quali è prevista una fuoriuscita di risorse nel lungo periodo. Non danno indicazioni nel caso di stime comprese in un intervallo di valori. Qualora la misurazione degli accantonamenti ai fondi dovesse non concludersi con la definizione di un importo puntuale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.

L'OIC 31 tratta dei fondi manutenzione ciclica o periodica che devono essere stanziati a fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o di ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aereomobili. L'obiettivo è quello di ripartire nei vari esercizi il costo di manutenzione che, benchè effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisca all'usura del bene. Pertanto vengono rilevati a conto economico accantonamenti periodici suddividendo in base ad appropriati parametri che riflettono il principio di competenza la spesa complessiva prevista per l'intervento di manutenzione ciclica (pianificazione dell'attività, certezza che il bene sarà utilizzato fino al prossimo ciclo di manutenzione etc). I principi contabili internazionali non seguono questo approccio perchè prendono in considerazione le c.d. *major inspection* nello stabilire la vita utile delle componenti dei beni cui si riferiscono. Pertanto le spese per questo tipo di intervento diventano a tutti gli effetti delle componenti dell'immobilizzazione materiale cui si riferiscono.

Anche in tema di ristrutturazioni aziendali e stime da accantonare esistono alcune differenze tra i due corpi di principi. In particolare lo IAS 37 prende in considerazione la possibilità di procedere con un accantonamento se esiste un'obbligazione corrente vale a dire solo quando è dimostrato l'impegno dell'impresa di intraprendere la ristrutturazione che non dipende solo dalla decisione formale del consiglio di amministrazione bensì dal fatto che il piano di ristrutturazione identifichi tra l'altro:

- l'attività o la parte di attività interessata;
- le principali unità operative coinvolte;
- la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- il costo complessivo da sostenere;
- quando il programma sarà attuato;
- gli aspetti principali del piano sono stati comunicati agli interessati.

L'OIC 31 nella sezione dedicata agli esempi, seppur richiamando condizioni di iscrizione simili a quelle contenute nello IAS 37, pone l'accento sul fatto che debba esistere una formale decisione della società ad attuare il piano e illustra le caratteristiche dei fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali stabilendo che essi devono essere iscritti quando gli organi amministrativi approvano il piano di ristrutturazione.

Per quanto attiene le attività e gli utili potenziali il principio OIC 31 stabilisce che vanno rilevate in bilancio quando il realizzo dell'utile è certo e non virtualmente certo come recita lo IAS 37. Questa sfumatura, seppur minima, potrebbe dare origine a differenti momenti in cui viene rilevato l'utile o attività potenziale.

Aspetti simili

Come sottolineato in premessa i due documenti non presentano differenze significative adottando un approccio simile per lo stanziamento di passività che possono classificarsi come probabili, possibili o remote. Il principio OIC 31 esamina nella sua appendice alcune casistiche di fondi per rischi ed oneri che presentano le stesse caratteristiche di rilevazione previste in genere dallo IAS 37 come i Fondi rischi per cause in corso, Fondo per indennità suppletiva clientela, Fondi per contestazioni da terzi e via dicendo. In particolare per quanto attiene ai contratti onerosi sia in ambito IFRS che OIC viene stabilito che per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. I costi necessari per adempiere l'obbligazione sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto.

La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Condizioni per effettuare l'accantonamento	<p>IAS 37. Un accantonamento deve essere iscritto quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impresa ha un'obbligazione corrente per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi passati; - è probabile che tale fuoriuscita di risorse sia richiesta all'impresa per l'adempimento dell'obbligazione; e - può essere ragionevolmente stimato l'ammontare dell'obbligazione. 	<p>OIC 31. Simili agli IFRS, tuttavia pur considerando alcuni aspetti legati alla natura del debito ed alla sua esistenza certa o quantomeno probabile non declina in modo specifico quali condizioni debbano essere rispettate.</p>
Criteri di contabilizzazione	<p>IAS 37. Il valore deve rappresentare la migliore stima del costo minimo richiesto per l'adempimento dell'obbligazione alla data di bilancio. Si può adottare il valore mediano di un intervallo di valori. In ogni caso i flussi devono essere attualizzati.</p>	<p>OIC 31. Non sono ammesse stime in un intervallo di valori, ma viene definito un campo di variabilità di valori, successivamente l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità.</p>
Manutenzioni cicliche	<p>IAS 37. Prese in considerazione nella definizione della vita utile per componenti dell'asset. Capitalizzate sul bene cui afferiscono.</p>	<p>OIC 31. Effettuato accantonamento a conto economico ripartito su più esercizi sulla base di alcuni parametri.</p>
Fondi ristrutturazione aziendale	<p>IAS 37. È necessario dimostrare che esiste un'obbligazione corrente data dall'impegno dell'impresa di intraprendere la ristrutturazione.</p>	<p>OIC 31. Seppur indicando condizioni simili per l'iscrizione allo IAS 37, pone l'accento sul fatto che la società decida formalmente di attuare tali piani.</p>
Attualizzazione	<p>IAS 37. Quando la passività ha una scadenza superiore a 12 mesi l'accantonamento è iscritto in base al valore attualizzato.</p>	<p>OIC 31. Con solo riferimento ai fondi oneri, prevede la facoltà di attualizzare i flussi di cassa connessi alla passività se il fattore temporale risulta essere significativo; in particolare viene richiamato.</p>
Attività o utile potenziale	<p>IAS 37. Vengono rilevate in bilancio quando sono "virtualmente certe".</p>	<p>OIC 31. Vengono rilevate in bilancio quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza.</p>

b. Imposte sul reddito

Premessa

Tra i principi contabili internazionali e il quelli nazionali non esistono significative differenze nella iscrizione delle imposte dell'esercizio, di quelle differite e anticipate.

Documenti posti a confronto

Il confronto che segue è stato effettuato prendendo in considerazione il principio contabile nazionale OIC 25 - Imposte sul reddito ed il principio contabile internazionale IAS 12 - Imposte correnti e differite.

In Italia, con la riforma contabile del 2016 (D.Lgs.139/2015) la voce del conto economico riferita alle imposte (voce 20) è stata suddivisa in quattro voci distinte: imposte correnti (che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio), imposte relative a esercizi precedenti (comprenditive di interessi e sanzioni), imposte differite e anticipate, e una voce specifica per i proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

È stato ribadito che le imposte correnti rappresentano le imposte da computarsi sul reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo i criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali. Inoltre è stato chiarito le imposte sul reddito relative ad esercizi precedenti devono essere classificate nella voce 20.b del conto economico.

La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

Infine è stato precisato che deve accogliere oltre agli accantonamenti anche gli utilizzi sia delle attività per imposte anticipate che i fondi stanziati per le imposte differite.

Infine, a fronte del contesto risultante dalle novità apportate dal D.Lgs. 139/2015, dove è divenuto preponderante il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, si è resa necessaria l'emanazione di una disciplina di coordinamento con le regole per la determinazione della base imponibile delle imposte correnti; per questo motivo è stato introdotto sia per i soggetti OIC che IAS/IFRS il principio di derivazione rafforzata che prevede in taluni casi la derivazione del reddito di impresa dal risultato di bilancio.

Principali differenze

Come sottolineato in precedenza le differenze non sono significative pertanto ci limiteremo a segnalare taluni aspetti caratterizzanti dell'una o dell'altra fattispecie contabile con riferimento alla loro iscrizione, calcolo e classificazione.

In base allo IAS 12 le attività fiscali differite devono essere contabilizzate se è probabile che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente che permetta di utilizzare la differenza temporanea. Le imposte differite sono contabilizzate nel conto economico a meno che l'effetto fiscale sia originato da una transazione o un evento che è riconosciuto nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Anche gli OIC stabiliscono delle regole per lo stanziamento delle attività fiscali differite che richiedono la ragionevole certezza circa il loro futuro recupero. Inoltre come noto negli schemi di bilancio del codice civile non è previsto l'OCI e pertanto l'effetto fiscale sarà rilevato a conto economico o a patrimonio netto a seconda dei casi.

In base agli IFRS si utilizzano le aliquote definite da norme fiscali già in vigore o sostanzialmente approvate alla data di riferimento del bilancio. Gli OIC richiedono l'applicazione delle aliquote fiscali in vigore alla data di riferimento del bilancio. Qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi in base al livello del reddito imponibile, la valutazione delle imposte differite è effettuata utilizzando le aliquote medie nei periodi in cui le differenze temporanee si riverteranno. È accettabile utilizzare l'aliquota media dell'ultimo esercizio.

Gli IFRS stabiliscono che le attività e passività per imposte differite devono essere classificate tra le voci non correnti mentre in base agli OIC le passività per imposte differite devono essere classificate tra i Fondi Rischi e Oneri mentre le attività per imposte anticipate rientrano tra i crediti dell'attivo circolare.

Aspetti similari

Sia nell'ambito dei principi contabili nazionali che IFRS l'attualizzazione dei valori relativi alle imposte differite non è consentita e la compensazione delle attività e passività per imposte differite è ammessa solo nel caso in cui l'impresa abbia un diritto legalmente sancito di compensazione delle imposte correnti ed il saldo si riferisca a imposte dovute allo stesso ente impositore.

Infine è sempre richiesta una sorta di riconciliazione tra l'aliquota teorica e l'aliquota fiscale media effettiva.


La sintesi delle differenze

La tabella che segue riepiloga sinteticamente gli aspetti che rendono differenti i due set di principi contabili in precedenza commentati.



Principali differenze	IFRS	OIC
Iscrizione	IAS 12. Attività fiscali differite contabilizzate solo se recupero è probabile. L'effetto imposte è rilevato a conto economico ovvero ad OCI a seconda del documento nel quale è stato rilevato l'evento o la transazione che ne ha dato origine.	OIC 25. Attività fiscali differite contabilizzate se ragionevolmente certo il loro recupero in presenza di un reddito imponibile sufficiente. Contabilizzate a conto economico o a patrimonio netto.
Aliquote fiscali	IAS 12. Aliquote sostanzialmente approvate.	OIC 25. Aliquote già in vigore.
Classificazione	IAS 12. Attività e passività per imposte differite tra le voci non correnti.	Art. 2424 C.C., OIC 25. I crediti per imposte anticipate sono iscritti tra le attività correnti. I debiti per imposte differite passive sono iscritti tra i Fondi per rischi ed oneri.

Strumenti
finanziari
derivati



Strumenti finanziari derivati

Premessa

La riforma contabile introdotta con il decreto legislativo 139/2015 ha previsto, per le società che redigono i bilanci secondo le norme del codice civile, in tema di derivati e operazioni di copertura, una disciplina contabile sostanzialmente mutuata dai principi contabili internazionali. L'OIC 32, infatti, richiede la contabilizzazione al *fair value* di tutti gli strumenti finanziari derivati, incluso i cosiddetti derivati incorporati, e prescrive due differenti metodologie di contabilizzazione per le coperture contabili. In linea di principio l'OIC 32 ha tenuto conto dei principi contabili internazionali sia perché lo stesso novellato art. 2426 del codice civile richiama i suddetti principi, sia perché in questo modo si è colta l'occasione per emettere un nuovo principio che limitasse al minimo le differenze tra i due *framework*. Tuttavia il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità e si rivolge alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese.

Come per gli IFRS ora anche in Italia la norma generale prevede che i derivati siano valutati a *fair value* con contropartita conto economico, a meno che siano designati come strumenti di copertura dei flussi finanziari attesi. Il c.1 numero 11 - bis dell'art. 2426 C.C. infatti dispone tra l'altro: *“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.*

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura;...”

Il codice stesso delinea alcune peculiarità applicabili alle imprese che adottano gli OIC e che riguardano da un lato una semplificazione nelle coperture contabili e dall'altro l'utilizzo della riserva di copertura dei flussi finanziari. Per quanto riguarda le c.d. coperture semplici vale a dire quelle per le quali non è necessario dimostrare l'efficacia della copertura per accedere all'*hedge accounting*, il codice prevede che *“...si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura...”*. Altro discorso per la distribuibilità nonché l'utilizzo delle riserve, tema particolarmente a cuore del nostro sistema giuridico: come previsto all'art. 2426 c.1 n.11 - bis C.C., le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate per:

- il computo del patrimonio netto per stabilire i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative (art. 2412 n.1 C.C.);
- la distribuzione utili ai soci (art. 2433 C.C.);
- il passaggio delle riserve a capitale, nel caso di delibera assembleare che decide di aumentare il capitale sociale utilizzando riserve e altri fondi iscritti in bilancio (art. 2442 C.C.);
- ridurre il capitale sociale quando risulta che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 C.C.);
- intraprendere le azioni previste dall'art. 2447 C.C. quando il capitale si riduce al di sotto del limite legale a causa di perdita di oltre il terzo del capitale (art. 2447 C.C.).

L'art. 2426 c.1 n.11 - bis C.C. precisa inoltre che *«non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura»*.

Documenti posti a confronto

L'analisi che segue è stata effettuata ponendo a confronto l'art. 2426 c.1 n.11 - bis C.C., l'OIC 32 e lo IAS 32 e l'IFRS 9.

Aspetti simili

Stante quanto scritto in premessa, possiamo senza dubbio sostenere che l'OIC 32 trae origine dalla disciplina degli strumenti finanziari prevista dai principi internazionali e pertanto non esistono delle sostanziali differenze in termini di rilevazione, valutazione e coperture contabili. Nel prosieguo del paragrafo ci limiteremo a riepilogare gli aspetti principali che caratterizzano la disciplina degli strumenti finanziari derivati sottolineando volta per volta le lievi sfumature che caratterizzano ora l'uno ora l'altro corpo di principi contabili.

Definizione e rilevazione iniziale

Sia in ambito OIC che IFRS uno strumento derivato si definisce in base alle caratteristiche seguenti:

- è uno strumento finanziario il cui valore varia in base a uno specifico parametro o variabile sottostante (ad esempio un tasso di interesse);
- richiede un investimento molto limitato o nullo;
- è regolato ad una data futura.

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati come attività o passività finanziarie e valutati al *fair value*.

Criterio di valutazione

I derivati sono valutati al *fair value* con imputazione delle variazioni a conto economico; le regole cambiano se si tratta di derivati di copertura. Infatti quando lo strumento finanziario è di copertura:

- se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'attività o passività iscritta in bilancio, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile, allora le variazioni di *fair value*, per la parte efficace, vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (*cash flow hedge*);
- se lo strumento copre il rischio di una variazione di *fair value* relativo ad un'attività o passività iscritta in bilancio o un impegno irrevocabile, allora le variazioni di *fair value* vanno rilevate a conto economico e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto (*fair value hedge*).

Strumenti di copertura

Nella maggior parte dei casi i principi contabili internazionali considerano lo strumento derivato quale strumento di copertura, eccetto alcuni casi specifici previsti nel principio. Possono essere ammessi come strumenti di copertura tutte le attività e passività finanziarie diverse dai derivati misurate al *fair value* rilevato nell'utile/perdita d'esercizio, eccetto alcuni casi specifici, nonché nella copertura del rischio cambio, la componente di rischio cambio di un'attività o passività finanziaria diversa dai derivati (eccetto gli strumenti di capitale per i quali la società ha scelto di presentare le variazioni di *fair value* nelle altre componenti di conto economico complessivo). Sono ammesse coperture di esposizioni aggregate (es. combinazione di un debito con uno *swap*), nonché di posizioni nette (es. acquisti e vendite nette in valuta estera).

L'OIC 32, similmente agli IFRS, definisce come strumento di copertura un derivato designato alla copertura di uno dei rischi finanziari individuati dall'impresa: il principio contabile non ammette una relazione di copertura se lo strumento utilizzato non è un derivato.

L'OIC 26 invece, con riferimento alle coperture del rischio di cambio su operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili, prevede l'utilizzo di strumenti finanziari non derivati, ossia disponibilità liquide, crediti e debiti in valuta estera.

Elementi oggetto di copertura

In base agli IFRS l'elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non rilevato, un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera. L'OIC 32 pur essendo simile all'IFRS 9 non contempla la copertura di un investimento netto in una gestione estera.

Requisiti delle coperture contabili

Nel corpo dei principi contabili internazionali, come noto, si attende il completamento del progetto di *macro hedge accounting*. In linea di principio i principi contabili internazionali stabiliscono che una relazione di copertura è ammissibile solo se i seguenti criteri sono soddisfatti:

- include esclusivamente strumenti finanziari ammissibili ed elementi coperti ammissibili;

- all'*inception* c'è una designazione formale e una documentazione con:
 - descrizione della relazione di copertura (strategia di gestione, obiettivi della copertura, *hedging instrument*, *hedged item*, ecc.);
 - metodologia di misurazione dell'efficacia;
 - analisi delle potenziali fonti d'inefficacia;
 - indicazione del rapporto di copertura (*hedge ratio*);
- soddisfa tutti i requisiti di efficacia (monitorati periodicamente).

Per quanto riguarda il nostro Paese le norme di legge impongono di documentare "la stretta correlazione" tra il derivato e le operazioni coperte (art. 2426 c.1 n.11 - bis, C.C.). La relazione di copertura deve rispettare tutti i criteri di ammissibilità.

Il primo requisito impone che gli strumenti di copertura e gli elementi coperti debbano essere ammissibili secondo l'OIC 32. Il secondo requisito riguarda la documentazione da predisporre riguardante:

- gli obiettivi nella gestione del rischio;
- la strategia nell'effettuare la copertura;
- lo strumento di copertura;
- l'elemento coperto;
- la natura del rischio coperto;
- la modalità in cui sarà valutata l'efficacia della relazione di copertura.

Il terzo requisito riguarda il rispetto dell'efficacia della copertura.

Modello semplificato di *hedge accounting*

Le relazioni di copertura semplice sono quelle operazioni di copertura realizzate tramite strumenti finanziari derivati che hanno caratteristiche simili a quelle dell'elemento coperto (scadenza, valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e variabile sottostante) e stipulati a condizioni di mercato alla data di rilevazione iniziale (*forward* o *swap* che hanno un *fair value* prossimo allo zero).

L'OIC 32 prevede un "modello semplificato" per le relazioni di copertura semplici. Un elemento di particolare complessità nell'applicazione del modello contabile delle coperture riguarda la necessità di determinare annualmente la componente di inefficacia della copertura.

Il modello semplificato consente alle imprese di applicare un trattamento contabile delle coperture senza la necessità di calcolare la componente di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari e senza dover determinare autonomamente il *fair value* dell'elemento coperto nelle coperture di *fair value*.

Nel modello semplificato la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

Anche gli IFRS consentono di valutare l'esistenza della relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto solo in base ad un'analisi qualitativa se gli elementi portanti (importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono allineati.

Derivati incorporati

Anche nel caso dei derivati incorporati gli OIC non si discostano dagli IFRS, sia nella definizione che nelle regole per la separazione contabile.

Più specificamente il derivato incorporato viene definito come la componente di un contratto incorporata in uno strumento principale che produce effetti uguali a quelli di un derivato autonomo. Inoltre entrambi i principi richiedono la separazione contabile dei derivati incorporati in contratti ibridi quando:

- le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
- uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;
- per l'IFRS 9 anche quanto lo strumento ibrido non è misurato al *fair value* con contropartita conto economico.

Precisiamo che, in base all'IFRS 9, i derivati impliciti inclusi nelle attività finanziarie non devono essere incorporati.



Lease

Leasing

Premessa

A partire dagli esercizi iniziati il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo principio IFRS 16 - *Leasing*. L'aspetto più interessante, se si fa un confronto con il precedente IAS 17 - *Leasing*, sta nel fatto che ora si richiede al locatario di riconoscere quasi tutti i contratti di leasing in bilancio valorizzando il diritto di utilizzo pattuito nel contratto di affitto e la contemporanea rilevazione di una passività (gli unici casi di esonero riguardano i *leasing* con durata che non supera i dodici mesi e quelli di scarso valore), senza che sia più prevista una distinzione fra *leasing* operativi e leasing finanziari.

Nelle norme italiane non esiste un principio contabile che disciplini il trattamento contabile dei contratti di leasing ed in linea generale il metodo del leasing finanziario non è ammesso nel bilancio di esercizio ma è consentito nel bilancio consolidato come stabilito dall'OIC 17. Nei bilanci di esercizio il criterio di rilevazione dei contratti di leasing fa prevalere gli aspetti formali e di conseguenza il trattamento contabile di tutti i leasing comporta la rilevazione dei canoni di locazione come costo lungo la durata del contratto di *leasing*.

Il codice civile all'art. 2427 c.22 stabilisce che nel caso di operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e benefici dei beni che ne formano oggetto occorre dare informativa in nota circa il valore attuale delle rate di canone non scadute attualizzato al tasso di interesse effettivo del contratto, l'ammontare complessivo del valore dei beni oggetto del contratto qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni materiali del locatario e le rettifiche di valore.

Alla luce di quanto segnalato non è possibile fornire un confronto tra i due corpi di principi contabili ma verranno indicate le principali caratteristiche di contabilizzazione dei leasing prima in base allo IAS 17 (in vigore fino agli esercizi che chiudono il 31 dicembre 2018) e successivamente in base all'IFRS 16 (in vigore a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2019).

IAS 17

Leasing finanziario contabilizzazione per il locatario

Il locatario rileva le attività e le passività nello stato patrimoniale a valori pari al *fair value* del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il *leasing*, ciascuno determinato all'inizio del *leasing*. Nel determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il *leasing*, il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di interesse implicito del *leasing*, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di finanziamento marginale del locatario. Qualsiasi costo diretto iniziale del locatario è aggiunto all'importo rilevato come attività.

I pagamenti dovuti per il *leasing* devono essere suddivisi tra quota interessi e rimborso del debito.

Il valore ammortizzabile di un bene in locazione è imputato a ciascun esercizio del periodo nel quale ci si attende di utilizzarlo, con un criterio sistematico.

Leasing operativo contabilizzazione per il locatario

I pagamenti per un *leasing* operativo devono essere rilevati come costo operativo a quote costanti lungo la durata del *leasing*.

Leasing finanziario contabilizzazione per il locatore

Il locatore rileva tra i crediti l'importo dei canoni da ricevere e distribuisce gli incassi lordi in modo da ottenere un tasso di rendimento costante basato sul metodo dell'investimento netto.

Leasing operativo contabilizzazione per il locatore

Gli incassi per un leasing operativo devono essere rilevati come ricavo a quote costanti lungo la durata del *leasing*.

IFRS 16

Leasing contabilizzazione per il locatario

Per il locatario non si fa più distinzione tra i *leasing* finanziari e quelli operativi, esiste quindi un unico modello contabile di rappresentazione dei *leasing* basato su due presupposti: l'identificabilità del bene su cui insiste il *leasing* e il trasferimento del controllo del bene al locatario.

Alla data di rilevazione iniziale, il locatario riconoscerà l'attività (un diritto d'uso) oggetto del contratto allo stesso valore attribuito alla relativa passività finanziaria aggiungendo altre componenti di costi diretti ed eventuali canoni anticipati.

Il locatario deve determinare la durata del leasing, che inizia a partire dalla data in cui il bene è disponibile all'uso, come il periodo non annullabile del leasing, a cui vanno aggiunti eventuali periodi coperti da un'opzione di proroga/risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare / non-esercitare tale l'opzione.

Il **diritto d'uso** sarà infatti misurato al costo in base alla seguente configurazione:

- l'ammontare iniziale della passività dovuta per il *leasing* e;
- ogni pagamento fatto all'inizio o prima dell'inizio del leasing al netto degli incentivi riconosciuti dal locatore;
- ogni costo direttamente attribuibile al lease sostenuto dal locatario; e
- una stima degli oneri di rimozione per i quali vi sia un'obbligazione ai sensi dello IAS 37.

Il diritto d'uso è ammortizzato secondo un criterio sistematico lungo la durata del leasing a meno che non sia possibile determinare un'altra metodologia più rappresentativa dell'utilizzo del diritto d'uso.

Se il leasing prevede il trasferimento della proprietà o un'opzione di riscatto il cui esercizio si ritiene ragionevolmente certo al termine del contratto, il diritto d'uso viene ammortizzato secondo la vita utile del bene. Il diritto d'uso è sottoposto al processo di impairment previsto dallo IAS 36 in caso di indicatori di perdita di valore. Tale valore subirà modifiche anche per effetto di nuove valutazioni o modifiche della passività relativa al contratto di leasing.

Il locatario rileva inizialmente la passività relativa al contratto di *leasing* al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il *leasing*, attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito nel contratto di *leasing* oppure, se questo non è prontamente disponibile, utilizzando il suo tasso di finanziamento marginale, ovvero il tasso di interesse che è disposto a corrispondere per finanziarsi al fine di ottenere il diritto d'uso di un bene alle medesime caratteristiche del contratto di leasing.

I pagamenti minimi dovuti per il *leasing* includono:

- i pagamenti fissi (incluso quelli sostanzialmente fissi);
- i pagamenti variabili se dipendono da un indice/tasso misurando l'indice/tasso alla data di decorrenza del *leasing*;
- i pagamenti attesi per le garanzie sul valore residuo;
- il prezzo di esercizio dell'eventuale opzione d'acquisto del bene locato (se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione);
- la penalità di risoluzione del contratto di locazione (se la durata del leasing riflette l'esercizio del locatario di un'opzione per terminare il *leasing*).

La passività viene in seguito rideterminata per tener conto di eventuali nuove valutazioni o modifiche del *leasing* o della revisione dei pagamenti sostanzialmente fissi, si riduce per effetto dei pagamenti e si incrementa per riflettere gli interessi. I pagamenti variabili che non dipendono da indici o tassi e che quindi non sono riflessi nella passività relativa al contratto di leasing devono essere registrati a conto economico all'atto del pagamento del canone.

Casi di esclusione dell'applicazione dell'IFRS 16 per il locatario

Il principio contiene due esenzioni dall'applicazione delle regole dell'IFRS 16 concesse al solo locatario. La prima riguarda i leasing a breve termine (entro i 12 mesi) e la seconda quelli di valore poco significativo.

Leasing contabilizzazione per il locatore

Se il leasing ha le caratteristiche di un finanziamento nella sostanza il locatore rileva tra i crediti finanziari l'importo dei canoni da ricevere e distribuisce gli incassi lordi in modo da ottenere un tasso di rendimento costante basato sul metodo dell'investimento netto.

Lo standard fornisce una guida dettagliata per la misurazione iniziale dei pagamenti del leasing da includere nel valore dell'investimento netto.


Vi sono inclusi:

- i pagamenti fissi (inclusi quelli sostanzialmente fissi);
- i pagamenti variabili se dipendono da un indice/tasso misurando l'indice/tasso alla data di decorrenza del *leasing*;
- i pagamenti attesi per le garanzie sul valore residuo;
- il prezzo di esercizio dell'eventuale opzione d'acquisto del bene locato (se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione);
- la penalità di risoluzione del contratto di locazione (se la durata del *leasing* riflette l'esercizio del locatario di un'opzione per terminare il *leasing*).

Solo i costi direttamente attribuibili alla data di inizio del *leasing* devono essere inclusi nel valore dell'investimento iniziale.

Se invece il *leasing* ha le caratteristiche del *leasing* operativo, il locatore continuerà a mantenere iscritto il bene tra le proprie attività immobilizzate e rileverà gli incassi come ricavo a quote costanti lungo la durata del *leasing*. I costi sostenuti per l'ottenimento del contratto sono considerati come oneri accessori al bene locato.

Altri aspetti



Altri aspetti

Premessa

Gli altri aspetti che riguardano tematiche contabili sia di valutazione sia di rappresentazione sono:

- gli errori, i cambiamenti di principi contabili e i cambiamenti di stime;
- gli eventi successivi alla data di bilancio;
- le attività immobilizzate destinate alla vendita;
- gli investimenti immobiliari;
- la conversione delle poste in valuta;
- gli utili per azione;
- l'informativa di settore;

- l'alta inflazione;
- le parti correlate;
- il patrimonio netto.

In taluni casi la disciplina è prevista in un corpo di principi ma non nell'altro (come ad esempio le parti correlate o il patrimonio netto). Pertanto la tabella che segue effettua un confronto sintetico delle linee guida fornite da entrambi i principi di riferimento ed evidenzia se talune fattispecie non sono state oggetto di analisi da parte dei principi contabili internazionali ovvero nazionali.

Principali differenze	IFRS	OIC
Cambiamenti principi contabili	IAS 8. Richiede di modificare i dati comparativi ed il patrimonio di apertura dell'anno precedente, a meno che le disposizioni transitorie contenute in nuovo principio contabile contengano previsioni differenti.	OIC 29. Simile agli IFRS e con specifiche disposizioni all'interno di ciascun principio contabile di riferimento.
Correzione di errore determinante	IAS 8. Richiede di modificare i dati comparativi ed il patrimonio netto di apertura dell'anno precedente se si tratta di errori rilevanti. L'effetto va incluso nel risultato di esercizio corrente se si tratta di errori non significativi.	OIC 29. Simile agli IFRS.
Cambiamento di stime contabili	IAS 8. Contabilizzare l'effetto nel risultato dell'esercizio corrente.	OIC 29. Simile agli IFRS.
Eventi successivi	IAS 10. Gli eventi, successivi alla data di chiusura dell'esercizio amministrativo, che richiedono la rettifica dei dati di bilancio, sono quelli che forniscono ulteriore evidenza di condizioni già esistenti alla data del bilancio e che influiscono in maniera significativa sui valori in esso inclusi. Questi ultimi devono essere rettificati al fine di riflettere gli eventi in parola.	OIC 29. Simile agli IFRS.

Principali differenze

IFRS

OIC

Attività immobilizzate destinate alla vendita	<p>IFRS 5. Un'attività immobilizzata deve essere classificata come destinata alla vendita se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché attraverso il suo utilizzo continuativo. L'attività o il gruppo di attività in dismissione deve essere (i) immediatamente disponibile per la vendita nelle condizioni in cui si trova, (ii) definito un piano di dismissione, (iii) presente un mercato attivo con un prezzo di vendita che sia ragionevole rispetto al <i>fair value</i>, (iv) la vendita deve essere altamente probabile (aspettativa che sia conclusa entro un anno). Quando si soddisfano le suddette condizioni l'attività o il gruppo di attività in dismissione sono iscritte al minore tra il valore contabile e il <i>fair value</i> meno i costi relativi alla vendita e, classificate separatamente dalle altre attività in una specifica voce dello stato patrimoniale. Queste attività non sono ammortizzate durante il periodo di vendita.</p>	<p>OIC 16. Simili agli IFRS, la classificazione dipende dalla destinazione del bene.</p> <p>Le immobilizzazioni destinate alla vendita vanno riclassificate in un'apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell'attivo circolante.</p>
Beni in dismissione	<p>IFRS 5. I principi contabili internazionali prevedono alcune specifiche condizioni (per le quali si rimanda al punto precedente) al verificarsi delle quali corrisponde un obbligo di riclassifica sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico di un bene o gruppi di beni in dismissione il cui valore sarà recuperato con una vendita e non con l'utilizzo.</p>	<p>OIC 16. Se si tratta di beni destinati alla vendita il cui realizzo è previsto nel breve periodo, vanno classificati in un'apposita voce del l'attivo circolante.</p>
Investimenti immobiliari	<p>IAS 40. Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile.</p> <p>Le misurazioni successive possono essere rilevate secondo il modello del <i>fair value</i> ovvero quello del costo.</p> <p>Se si applica quest'ultimo occorre fornire in nota l'informativa sul <i>fair value</i>. Sebbene non richiesto dal principio, è suggerito il ricorso ad esperti indipendenti per la valutazione del <i>fair value</i>.</p>	<p>Non è prevista una specifica disciplina per la rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari. Pertanto si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'OIC 16 simili agli IFRS.</p>
Conversione delle poste in valuta	<p>IAS 21. Convertire al cambio della data dell'operazione; attività e passività monetarie al cambio della data del bilancio; elementi non monetari al cambio storico.</p>	<p>OIC 26. Simile agli IFRS.</p>
Utili per azione base e diluiti	<p>IAS 33. Gli utili per azione (EPS - <i>Earnings per share</i>) devono essere inclusi nel bilancio delle società le cui azioni sono negoziate in un mercato pubblico o che intendano emettere azioni in un mercato pubblico. La finalità di questo indicatore è quella di fornire una misura dell'interessenza di ciascuna azione ordinaria al risultato economico dell'entità.</p> <p>Gli utili per azione "diluiti" devono essere esposti in bilancio (società quotate), per dare informazioni circa la misura di ogni interessenza di ciascuna azione ordinaria nel risultato della società, tenendo conto di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo in circolazione nell'esercizio.</p>	<p>Indicatore non previsto.</p>

Principali differenze

IFRS

OIC

Informativa di settore

IFRS 8. Le informazioni di settori sono obbligatorie solo per società quotate e quotande.

Art. 2427 C.C. Previsto dalle norme di legge e limitato ai ricavi.

Se l'entità decide di presentare nelle note al bilancio le informazioni settoriali, queste devono essere conformi alle disposizioni dell'IFRS 8.

L'art. 2427 C.C. richiede la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.

Alta inflazione

IAS 29. Rettificare il bilancio locale delle imprese estere al livello corrente dei prezzi prima della traduzione.

Fattispecie non disciplinata.

Le parti correlate

IAS 24. È richiesto che siano fornite informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate, inclusi gli impegni, nel bilancio separato della controllante e delle controllate. Nel bilancio consolidato, poiché i rapporti e le operazioni infragruppo sono eliminate, l'informativa sulle parti correlate si riduce ai soli rapporti con le partecipate a controllo congiunto e le collegate.

Non esiste un principio che tratti dei criteri per identificare e rappresentare le parti correlate. Gli art. 2424 e 2425 C.C. forniscono le indicazioni per la classificazione negli schemi di bilancio dei rapporti con talune parti correlate.

L'art. 2427 C.C. al c.1 n.22 - bis richiede di fornire informativa sulle operazioni realizzate con le parti correlate precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

Il patrimonio netto

IAS 32. Gli strumenti di patrimonio netto sono definiti come un interesse residuale nelle attività di un'entità alle quali sono state dedotte le passività. La classificazione di uno strumento finanziario tra il patrimonio netto e le passività si basa sulla sostanza dell'accordo contrattuale piuttosto che sulla sua forma legale. Richiede che venga separata la componente di debito da quella di patrimonio netto (es. obbligazioni convertibili).

OIC 28. Il principio disciplina i criteri di rilevazione e classificazione delle componenti del patrimonio netto distinguendo in particolare le riserve di utili e quelle di capitale anche in base alla loro distribuibilità. Similmente agli IFRS richiede lo scorporo della componente di debito da quella di patrimonio netto nel caso di strumenti composti.



Contatti

Alessandro Turrís

*Partner | Responsabile Technical Accounting,
Auditing & Methodology*
alessandro.turrís@pwc.com

Federica Cordova

Director | Technical Accounting
federica.cordova@pwc.com

I testi sono stati curati e redatti da Federica Cordova ed Alessandro Turrís con la collaborazione dei colleghi del comitato tecnico.